

# Senza paure

di Massimo Da Re


**L**o scorso novembre l'Associazione dei Dottori Commercialisti delle Tre Venezie ha voluto affidarmi, a partire da questo numero, la responsabilità della direzione del nostro prestigioso periodico. Ringrazio tutti gli amici del Consiglio e tutti i Presidenti degli Ordini del Triveneto che hanno avuto, pur magari non conoscendomi abbastanza, il coraggio di affidarmi una tale responsabilità: farò di tutto per meritarmi tale fiducia operando al meglio delle mie capacità e competenze.

Momento più stimolante non poteva esserci per assumere la direzione del nostro periodico Triveneto.

Come a tutti noto dal primo di gennaio 2008 ha preso il via l'Albo Unico, svolta epocale per la nostra categoria comunque la si veda. Claudio Siciliotti ha assunto la prestigiosa e gravosa responsabilità di guidare il nostro Consiglio Nazionale per il prossimo quinquennio.

Sarà il Presidente di tutti ma noi del "Triveneto" lo sentiamo un po' più nostro. Perché lo conosciamo personalmente, ma anche perché da Lui e dai Suoi compagni di avventura ci aspettiamo una scossa e un netto cambio di marcia nella gestione della Categoria sull'onda anche di quelle che sono state le positive esperienze e gli spunti innovativi e creativi che il Triveneto ha da sempre offerto e che in questi ultimi anni hanno raggiunto livelli di sicura eccellenza: sono certo che Claudio saprà cogliere le esperienze trivenete e saprà valorizzarle mettendole a disposizione dell'intera categoria.

Il titolo di questo mio primo editoriale potrebbe sembrare immodesto e forse un po' sopra le righe: non lo è e non lo vuole essere. Vuole essere un appello, uno stimolo per tutti noi per osare, uscire un po' fuori dai soliti schemi, esplorare nuovi orizzonti con spirito critico e innovativo, con curiosità e inventiva, con consapevolezza dei nostri limiti e del nostro ruolo, ma con l'intento di valorizzarlo al massimo per il bene non tanto egoisticamente solo della nostra categoria ma in senso più ampio per tutte quelle realtà che quotidianamente gestiamo e tentiamo di valorizzare e sviluppare e in generale per il nostro paese. Insomma da soli, o con altri professionisti lungimiranti che vorranno partecipare, assumere quel ruolo sociale che da sempre evochiamo ma che poco abbiamo fatto per farci riconoscere. Tutto questo continuando a



sensibilizzare fattivamente il legislatore, i ministri e i tecnici preposti sulla necessità di evitare il continuo comportamento compulsivo del legiferare per decreti legge, o addirittura per comunicati stampa, violando ripetutamente ogni diritto del contribuente (lo Statuto così serve a ben poco) immergendo nell'incertezza il mondo produttivo. Agire preventivamente, ma

anche con decisione quando le leggi approvate rasentano il ridicolo (vedi ultime sanzioni per i colleghi Sindacali), o quando ai Colleghi viene imposto un qualsiasi compito che comporta solo oneri e nessun riconoscimento, rappresenta un'altra frontiera che il nuovo Consiglio Nazionale dovrà considerare. Il percorso sarà lungo e irto di difficoltà: qualcuno potrà re-

criminare che abbiamo perso tempo ma per sviluppare e per crescere e far crescere la consapevolezza e la credibilità in generale rispetto alla nostra categoria è necessario guardare avanti con fiducia e determinazione.

Questo è lo spirito che desidero mettere, con il supporto di Voi lettori, di tutto il Comitato di Redazione e degli ormai storici (per dedizione) collaboratori, anche nella conduzione del giornale: un giornale Triveneto, territorio di professionisti, di piccole e medie imprese, di inventori, di attenti analisti ed economisti. Triveneto "Locomotiva d'Italia", ossatura dell'economia ma troppo spesso ignorato se non dimenticato da chi ci conduce e quindi dalla politica di qualsiasi colore essa sia. Vogliamo e ambiamo essere anche la voce della professione e con noi delle imprese con le quali lavoriamo ed operiamo. Una voce tecnica, libera, propositiva ed innovativa, critica quando necessario.

Mi rivolgo quindi a Voi cari Colleghi: scrivete, proponete ed innovate la professione partecipando anche alla stesura del giornale con i Vostri interventi. Nessuna paura a scrivere in particolare per i più giovani, perché mettere in rete conoscenze ed esperienze rappresenta la possibilità anche di ritagliarsi un ruolo effettivo nella società, per poter scuotere il sistema dal declino stagnante nel quale si trova e che rischia di soffocare proprio le nuove generazioni. Vi aspetto con entusiasmo per costruire con Voi un giornale al passo con i tempi.

## In questo numero

- 2 I PRESIDENTI E L'ALBO UNICO
- 3 INTERVISTA A VERA SLEPOJ
- 4 RICORDO DI GIULIO LA VOLPE
- 5/7 L'IDENTIFICAZIONE FISCALE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI NELL'IMPRESA INDIVIDUALE
- 8 IL NUOVO REGIME FISCALE DEI MINIMI E MARGINALI
- 9/10 CASSA: PERCHÉ È MANCATA UN'AZIONE CONDIVISA
- 10 LA SERBIA TRA ECONOMIA E POLITICA
- 11/12 FUSIONE INTRACOMUNITARIA E STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA
- 13 LA CESSIONE DEL CONTRATTO DI LEASING
- 15/18 L'AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO
- 19/20 CURATORI FALLIMENTARI: SEMPRE MENO DI 100 EURO AL MESE
- 21 RESPONSABILITÀ DI SOCI SAS E SNC PER LE IMPOSTE DELLA SOCIETÀ
- 22 LO STUDIO PROFESSIONALE IN UN MERCATO CHE CAMBIA
- 23 LA HOLDING ITALIANA DOPO LA FINANZIARIA 2008

**L'INSERTO / La tutela dell'acquirente di immobili: problematiche fallimentari**

## In bocca al lupo, Luciano

Ormai si sa, per noi tutti della redazione il cambio del direttore è sempre un momento particolare, quello del saluto a un amico che abbiamo imparato a stimare e con cui abbiamo percorso tre anni molto vivaci e densi di cambiamenti. Grazie Luciano per l'impegno che hai profuso nel condurre il nostro giornale, grazie per l'impegno che porterai avanti per tutta la categoria.

La Redazione

# I PRESIDENTI E L'ALBO UNICO

## I primi decisivi passi

**I**l 2008 ha portato in dote alla nostra professione l'entrata in vigore dell'Albo Unico, al termine di un percorso che definire lungo e travagliato sarebbe poca cosa. Su questo tema ci siamo spesso divisi e, ancora oggi, una piccola minoranza (perché tale essa è, alla luce dei recenti risultati elettorali a livello locale, prima ancora che nazionale) continua a puntare i piedi. Non posso dire di avere certezze sul fatto che l'operazione Albo Unico fosse la strada giusta da intraprendere. Oggi però posso dire con certezza che, a prescindere da quelle che potevano essere le mie opinioni in proposito, cercherò in ogni modo di dare il mio piccolo contributo perché si riveli una scelta azzeccata, piuttosto che un errore strategico.

Posto infatti che ormai l'Albo Unico è una realtà della nostra professione, mi viene difficile immaginare come si possa cercare di recare danno all'uno, senza essere consapevoli di recare danno all'altra. Mi viene inoltre difficile immaginare quale perverso piacere si possa provare lavorando contro la buona riuscita di una unificazione che ormai è avvenuta, se non l'inutile soddisfazione di un "ve l'avevo detto" che viceversa sarà espressione legittima soltanto di chi, pur avendo avvertito il progetto nel suo divenire, lo ha democraticamente accettato una volta divenuto, dandosi a quel punto da fare per l'interesse della categoria, al di là anche delle convinzioni personali.

Ciò detto, sono il primo a riconoscere che sono molte le difficoltà socio-organizzative che discendono da un'operazione di unificazione come quella dell'Albo Unico e non mi riferisco certo alle pur molte questioni burocratiche che discendono da questa operazione.

Queste difficoltà potranno comunque essere agevolmente superate con il rispetto delle persone e delle norme che disciplinano la nostra professione.

Dal punto di vista dell'appartenenza alla base della categoria, la legge prevede quale unica distinzione all'interno dell'Albo Unico quella tra Esperti Contabili e Dottori Commercialisti, mentre i Ragionieri risultano accolti tra le file di questi ultimi con pari ruolo e diritti, fermo restando l'obbligo di evidenziazione dell'Albo di provenienza. Sbagliato sarà dunque il comportamento di chi pretende distinzioni di casta che non esistono. Sbagliato sarà del pari il comportamento di chi, giocando magari sul fatto di essere laureato, configurerà la propria carta intestata o altro in modo tale da far percepire una qualifica di "dottore commercialista", senza avere diritto a tale titolo.

Dal punto di vista della rappresentanza della categoria, la legge non prevede duplicazione di organi, ferma restando la previsione di quote di presenza riservate a Dottori Commercialisti e Ragionieri, nell'ambito di un periodo transitorio che affida comunque ai Dottori Commercialisti le presidenze sia a livello locale che a livello nazionale. Sbagliato sarà dunque il comportamento di chi, nell'ambito di organismi associativi non istituzionali come ad esempio le Conferenze territoriali tra gli Ordini locali, non cercherà di creare i presupposti per una adeguata presenza della componente Ragionieri.

Sbagliato sarà però anche il comportamento di chi riterrà atto dovuto la creazione di organismi paralleli e settari, invocando ad esempio la creazione di Conferenze e Assemblee dei Vice-presidenti a fianco di quelle dei Presidenti. Mi astengo infine dall'affrontare il nodo previdenziale, ma non lo faccio certo per mancanza di interesse o attenzione (ci sono anche soldi miei là dentro, fino a prova contraria), bensì perché è forse l'unico argomento sul quale tutti i dottori commercialisti convengono in modo unanime, dalla base ai vertici (di diverso ci sono solo le gradazioni di tono, cui però non credo proprio siano direttamente proporzionali la capacità di concreta attuazione e difesa della Cassa).

Ho cercato di essere molto chiaro e diretto, pur consapevole che questo è il modo migliore per attirarsi critiche, perché questi primi mesi saranno assolutamente decisivi, ragione per cui è dovere di tutti coloro che si occupano di categoria dare un contributo di opinione che sia chiaro, così da agevolare un confronto di idee che non sia fumoso nell'esposizione di un concetto o vuoto nella mera opposizione non costruttiva delle idee altrui. In questo processo ritengo per altro che, come Triveneto, avremo l'innegabile fortuna di poter contare su una presenza costante del Presidente del Consiglio Nazionale, cui vanno sin d'ora i nostri migliori auguri di buon lavoro. Ho sempre detto che, per il Triveneto, sarebbe stato importante non perdere l'occasione di avere finalmente un collega bravo e preparato come Claudio Siciliotti nel ruolo di Presidente Nazionale.

È un concetto che ribadisco ora, così come ribadisco che non si tratta di appoggio cieco e incondizionato per ragioni di carattere territoriale, bensì di un appoggio basato sulla convinzione della bontà della scelta nell'interesse della categoria. Ovviamente, poiché quello che conta sono solo i risultati ed il lavoro svolto, anche noi come tutti attenderemo di vedere quanto di buono farà il Presidente e il nuovo Consiglio Nazionale, pronti ad essere stimolo critico laddove necessario. Sperando naturalmente che, nel frattempo, la forza e l'efficacia di una critica anche aspra al Consiglio Nazionale non venga completamente svilita da quei critici di professione che, contestando a priori qualsiasi scelta per partito preso, ottengono l'opposto risultato di rafforzare l'oggetto delle loro critiche e vaccinarlo agli occhi dei colleghi anche rispetto alle critiche condivisibili e tempestive. Del resto si sa: chi lavora contro per professione, non può che ottenere risultati contro la professione.

**Massimo Miani**

Presidente della Conferenza Permanente fra gli Ordini del Triveneto

## Viva la differenza!

**I**l 21 dicembre sono caduti, finalmente, gli ultimi labili confini interni fra numerosi Paesi dell'Unione Europea. Nel generale apprezzamento sono caduti confini che, in passato, hanno generato lutti e tragedie. Popoli diversi per costumi, lingue, religioni e culture hanno saputo ritrovarsi in valori comuni fra i quali vi è anche quello del rispetto delle rispettive specificità. Fra questi popoli s'è capito che le differenze non sono un ostacolo ma una ricchezza. I valori comuni si possono integrare con le particolarità di ognuno rendendo possibile un progetto per costruire, insieme, la pace nella libertà, nel progresso, nella giustizia.

**Guardando in un'altra area, non geografica ma di genere, si deve rilevare che, nonostante i grandi progressi fatti nel campo della parità di diritti fra donne e uomini, la situazione attuale presenta ancora troppe ombre. Azioni proattive e politiche di supporto alla parificazione dei diritti fra donne e uomini stentano ancora a realizzare in concreto questa condizione.**

**A me sembra che una delle cause di questi ritardi sia nell'approccio metodologico al problema; tendiamo a favorire la parificazione delle donne agli uomini incentivando la loro integrazione in un modello culturale "maschile": le donne sono uguali agli uomini se lavorano come gli uomini, guadagnano come gli uomini, fanno politica come gli uomini.**

**Penso che donne e uomini saranno veramente uguali quando, insieme, riusciranno a costruire un mondo non più legato né ai soli parametri culturali di questa società - società che è il risultato di una storia millenaria - né a valori e riferimenti legati esclusivamente a "forza", progresso economico, profitto e potere. Non voglio, per carità, fare discorsi rivoluzionari; mi sforzo di pensare a un divenire armonicamente compatibile con le differenze naturali e biologiche che ci sono fra donne e uomini e fra ognuno di noi. Un progresso diverso che possa coniugare le legittime aspirazioni delle persone senza distinzione di sesso, credo politico o religioso, nel rispetto della vita e della dignità di ognuno.**

**Questo non vuol essere l'esposizione di un sogno, né di un programma ma la manifestazione di un auspicio che, consapevolmente, so che non si potrà realizzare in poco tempo. Non è detto che noi vedremo la concretizzazione di questa speranza. Ciò però non deve impedirci di lavorare insieme affinché un giorno qualcuno possa vivere meglio.**

**Quelli appena accennati sono due aspetti importanti della nostra esistenza; siamo tutti cittadini europei e tutti siamo o donne o uomini.**

**Senza voler fare paragoni azzardati, nel nostro piccolo, siamo tutti o ragionieri o dottori commercialisti. Dal 1° gennaio 2008 costituiremo, insieme, il nuovo Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Abbiamo molte cose in comune ma anche particolarità che ci distinguono sia come singoli professionisti che come organismi collegiali.**

**Gli esempi e la storia ci devono suggerire che la condivisione del progetto non potrà che portare maggiori benefici a tutti. Non sono certamente io a dover spiegare questa lapalissiana verità.**

**A me preme portare all'attenzione di questo giornale, che desidera essere l'organo di stampa di tutti i Commercialisti delle Venezie, un aspetto che non ho finora sentito esaminare.**

**S'è tante volte detto che gli aspetti comuni della professione rendono inutile rimanere divisi così come, al contrario, le differenze sono tali per cui "questo matrimonio non s'ha da fare!".**

**Non si dice invece che per il bene comune, nell'interesse complessivo sia dei commercialisti che dell'economia del Paese e del benessere delle persone, mettere insieme le nostre differenze permetterebbe un arricchimento di tutti. Per questo: viva la differenza!**

**Ascolto sempre con grande attenzione i clienti che mi parlano del proprio lavoro. Loro non capiscono di principi contabili, di controllo di gestione, di contabilità. Io imparo da loro nonostante le loro lacune in materia perché mi insegnano ad affrontare i problemi da un'ottica diversa. Ascoltare chi, nel mio settore, sa meno di me mi aiuta a fare meglio nell'interesse comune.**

**Non vedo come non possa imparare da colleghi che la pensano in modo diverso dal mio. Non credo sia saggio ritenere che non si possa imparare, in una condivisione di conoscenze comuni, da ogni collega, senza esclusione di sorta; le critiche stimolano intellettualmente più delle lusinghe.**

**Non nascondo che in molti ragionieri l'unificazione è vissuta con qualche timore. Le numerose manifestazioni di dissenso argomentate con osservazioni insultanti non solo per la dignità delle persone, ma anche per l'intelligenza, fanno male nonostante molti tendano a minimizzare e invitino a guardare avanti. Non vi chiedo quindi di pubblicare questa mia lettera ma piuttosto quelle di coloro che sono contrari al nuovo Ordine così che tutti possano conoscere gli argomenti a supporto di quelle tesi.**

**Per quanto mi riguarda, anche se con dolore, le leggerò attentamente e continuerò a lavorare perché la nuova professione sia il risultato della storia di quei ragionieri e di quei dottori commercialisti che con diligenza hanno saputo dare dignità alla professione di commercialista.**

**Marcello Ferrante**

Presidente dell'Unione dei Collegi dei Ragionieri Commercialisti delle Venezie

# L'INTERVISTA VERA SLEPOJ

## “Il commercialista? Una personalità cartacea...”

LUCA CORRÒ  
Ordine di Venezia

*Dottoressa Slepj, ci siamo incontrati alla recente tavola rotonda delle Giornate del Triveneto a cui Lei era invitata quale ospite; in quell'occasione si discusse di passione nella professione. Da psicoterapeuta come vede e legge la nostra professione?*

Essendo una professione che ha molto a che fare con l'apparente mondo dell'organizzazione economica tendenzialmente il commercialista possiede, più o meno consapevolmente, una personalità che dovrebbe essere tendente alla razionalità ma anche parallelamente alla capacità di mediazione del mondo proiettivo del cliente. Il vero commercialista non è un contabile, anche se deve essere molto bravo nella gestione dei bilanci del singolo o di una azienda, ma in realtà è un mediatore di sogni e di emozioni che hanno nel denaro il loro apice. Il bravo commercialista è quello che trova le soluzioni e quindi deve essere un decodificatore delle leggi, un creativo e nello stesso tempo non deve essere passivo nella visione della vita. Spesso il commercialista non riesce a promuovere queste caratteristiche, non è detto che le abbia maturate dentro di sé.

*La nostra categoria vive anni difficili caratterizzati da incertezze nuove e sfide inattese. La nostra professione vuole entrare in una fase nuova con aspettative di “rivoluzione” e di “ricostruzione” della professione; come prepararci? Rischio o opportunità?*

Tutte e due le cose. Il rischio non deve essere mai fine a se stesso ma deve avere una visione delle ricadute e delle conseguenze. Nel senso che il rischio fine a se stesso quasi sempre è spericolatezza e non porta quasi mai a situazioni consolidate se tu progetti dei cambiamenti e non ti innovi, ma i cambiamenti molto spesso provengono dalla profonda conoscenza della propria identità. E' come l'astrattismo, corrente pittorica che ha gradualmente destrutturato il concetto di forma, quindi se il commercialista vuole rivoluzionare se stesso deve rinunciare a ciò che lo definisce, intanto iniziando a cambiare nome, commercialista infatti è un termine restrittivo che condiziona i comportamenti e non consente l'evoluzione.

*La passione o la ragione; su cosa fondare questa nuova sfida?*

La passione ragionata, nel senso che la passione presuppone la capacità di investire emotivamente senza paura. Però si deve comprendere bene il limite della passione stessa che è l'elemento dell'innamoramento per il proprio operato o l'eccesso dell'innamoramento per la propria professione. Infatti l'innamoramento ti obbliga ad una visione unilaterale del tuo lavoro, la passione ti imprigiona nel limite di non guardare al di là di quello che stai facendo, non basta la passione per essere vincenti. Molte volte chi è innamorato della propria professione vive solo per quella e non si è mai dei buoni professionisti se si ha dei comportamenti unilaterali, soprattutto se devi produrre energia economica. L'economia non è una variabile emotiva ma parte da un costruito razionale, l'economia non è immutabile, il mercato, le imprese, la gestione del bilancio devono avere delle regole precise ma la gestione delle regole può essere creativa.

*La società civile triveneta che Lei legge, analizza e studia da molti anni con grande attenzione e competenza, come si è evoluta negli ultimi anni? Cosa dobbiamo attenderci? Quali criticità si prospettano?*

La società civile veneta è come composta da due fasi evolutive: una parte primordiale primitiva che è la sua storia, una parte di trasformazione rivoluzionaria che è nella struttura portante della società. Se il nord est ha avuto un'economia vincente non vuol dire che la sua eco-

nomia è la sua identità, l'identità non può essere una formula economica, non è determinata dal prodotto interno lordo né dalla sua capacità produttiva ed imprenditoriale né tanto meno dal reddito procapite elevato. Questo è il problema del futuro: è un gigante dai piedi di argilla e i piedi di argilla sono le fondamenta sulle quali si costruiscono le basi per una struttura sociale fatta di contenuti e di regole sociali e culturali, etiche e morali. Vedi i recenti eventi del trevigiano, una ridente ed artificiale visione allegorica di un benessere privo di contenuti.

*A suo giudizio, come la nostra professione può interpretare al meglio un ruolo di servizio civile nello sviluppo del nostro sistema economico e sociale?*

Abituandosi a fare impresa con un'onestà sostenibile e con una capacità di formare i propri clienti a essere anche mecenati del proprio territorio. Non si può investire solo sulla propria accumulazione personale ma bisogna investire in progetti sociali, nel miglioramento della qualità della vita. Quindi la gestione delle leadership politiche, le figure che sono destinate alla gestione di un territorio, la cultura della conoscenza anziché dell'esteriorità e l'impovertimento culturale delle generazioni del futuro.

*Un'ultima domanda: se dico “dottore commercialista”, Lei a cosa pensa?*

Penso ad un signore o a una signora molto preoccupati della burocrazia della propria documentazione, quindi una personalità cartacea avulsa dalla realtà, intelligente, un po' furbetta e molto chiusa in una sorta di ossessione paracontabile con un'aspirazione creativa assolutamente inconsapevole che quasi mai i commercialisti mettono in atto.

## Chi è Vera Slepj

Laureata in psicologia presso l'Università di Padova, svolge l'attività di psicoterapeuta ed è specialista in soforologia medica e psicanalisi individuale e di gruppo. Ha esercitato la docenza in Sociologia della salute alla Facoltà di Medicina dell'Università di Siena.

Dal 1989 è presidente della Federazione Italiana Psicologi ed è membro della

commissione per la psicoterapia dell'Osservatorio Cee. Nel campionato 1999/2000 è stata responsabile della conduzione psicologica dell'intero staff della squadra del Palermo Calcio.

Dal 1999 al 2004 è stata Assessore alla Cultura e Politiche Sociali alla Provincia di Padova con delega alla cooperazione internazionale.

Dal 2001 al 2004 è stata membro del Comitato TV e Minori del Ministero delle Comunicazioni nonché consulente del Ministro stesso. Fino al 2006 è stata membro, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'Authority per il Volontariato (agenzia per le ONLUS). E' editorialista del quotidiano “Il Gazzettino” e del settimanale “Diva e Donna”, collaboratrice della trasmissione televisiva “La vita in diretta” ed ha svolto il ruolo di psicoterapeuta in “Amici” di Maria de Filippi. E' autrice di “Legami di famiglia”, “Capire i sentimenti”, “Le ferite delle donne”, “Le ferite degli uomini”, co-autrice dei libri: “Il pensiero violento”, “Cara TV con te non ci sto più”.



# Le carte di Giulio La Volpe

Un pregevole lavoro di catalogazione dell'Università di Siena sull'opera dell'indimenticabile professore che insegnò a lungo a Ca' Foscari

I più anziani si ricorderanno certamente del Prof. La Volpe, mancato nell'ottobre 1996. Teneva le sue lezioni generalmente alle 14 e bisogna va andare con giacca e con cravatta. Con il sole che batteva implacabile alle finestre dell'aula Besta. Non era facile seguire il suo ragionamento: il caldo, l'ora, il torpore, la non felice comunicativa rendevano le lezioni un esercizio di faticosa attenzione. Quando riuscivi a capire il suo concetto, ti rendevi conto che ti aveva dato una nuova conoscenza. Ma non era così facile.

Con goliardico rispetto veniva chiamato "mi spezzo ma non mi spiego" e appariva un uomo duro, rigido, che non dava alcuna possibilità di una qualche confidenza.

Mi ricordo che assieme a Gibi Pettenello facevo le dispense di economia delle assicurazioni. E' uno dei periodi che ricordo con maggior ansia, forse alla pari degli esami di maturità, quando, a quei tempi, si portava il programma dei tre anni di liceo.

Con il consenso del Professore, portavamo in aula uno dei primi pesantissimi e gracchianti registratori "Geloso", a filo. Tradurre in un italiano comprensibile il ragionamento del Prof. La Volpe, non era cosa facile. E lui correggeva, modificava, rifaceva le nostre bozze, mantenendo con noi un rapporto di cortese distacco.

Questa persona che ho avuto la fortuna di frequentare per due anni nel suo laboratorio, e che guardavo come se fosse un essere dell'altro mondo, senza emozioni e senza nessun legame con la realtà umana, ha scritto una serie di poesie che mettono in mostra una infinita sensibilità.



Ne sono venuto a conoscenza solo in questi mesi, grazie al pregevole lavoro della dottoressa Valeria Di Piazza, dell'Università di Siena, che ha catalogato tutta l'opera di La Volpe.

Pensavo di riportarne una, ma è soltanto il complesso delle poesie che ci permette di apprezzare la sensibilità del Prof. La Volpe.

Valeria che, con delicata sensibilità, è entrata nel mondo privato del professore, lasciandosi guidare dalle emozioni e dal sentimento, così inizia la prefazione alla raccolta:

"Tra le migliaia e migliaia di carte, Giulio La Volpe ci ha lasciato diciotto poesie. Le ho trovate nel fascicolo "Metodo" già nella primissima fase di ricognizione del fondo, quando ancora mi accorgevo che estraevo quei fascicoli di carte incomprensibili, raccolte con ordine meticolosissimo dal suo autore, lentamente, con lo stomaco strizzato e il fiato bloccato in gola. Li aprivo, soprattutto quelli di dimensione più piccola - quelli delle prime due scatole che ad altri erano parsi corrispondenza - ancora più lentamente, titubante, perché avevo come la sensazione di invadere la vita privata di qualcuno, senza averne avuto il suo permesso".

Grazie, Valeria, il tuo lavoro è un omaggio, un ricordo, un ringraziamento ad un Uomo che, pur senza mai confondersi con noi studenti, ha lasciato in ciascuno di noi qualcosa di molto importante

**Paolo Lenarda**  
*Ordine di Venezia*

## Pro-memoria di un allievo tra i più anziani

A completamento del bell'intervento di Paolo Lenarda, voglio ricordare a chi ne fosse interessato il sito dove, in formato pdf e con molta eleganza è rintracciabile l'archivio del professor La Volpe curato da Valeria Di Piazza: [www.unisi.it/bec/archivi](http://www.unisi.it/bec/archivi). Testimonianza con nostalgia: ho dato Economia Politica I e Economia Politica II con La Volpe a Ca' Foscari nel 63-64. Effettivamente le sue lezioni erano mitiche. Non era molto comprensibile perché qualche volta accavallava i periodi in modo inopinato. Diciamo che viveva fisicamente i concetti che esprimeva. L'aula era sempre piena. Per poter avere una minima probabilità di farcela bisognava esserci. Ma la sua spiegazione delle curve del costo marginale (crescente) e del ricavo marginale (decescente) per la formazione del prezzo restano nella mitologia della microeconomia. (p.d.)

IPSOA

# L'identificazione fiscale degli immobili strumentali nell'impresa individuale

*Tra questioni aperte e allarmismo ingiustificato*

## Gli immobili strumentali nell'impresa individuale

I criteri per l'individuazione dei beni relativi all'impresa individuale sono specificati dall'art. 65 del TUIR. Tali beni si distinguono dal "patrimonio privato" dell'imprenditore secondo criteri basati in parte sulla natura del bene ed in parte sulla volontà dell'imprenditore<sup>1</sup>. Ai sensi del comma 1 dell'art. 65 si considerano relativi all'impresa individuale:

- i beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa;
- le materie prime, sussidiarie, i semilavorati e altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;
- i crediti acquisiti nell'esercizio dell'impresa;
- i beni mobili strumentali per l'esercizio dell'impresa;
- gli immobili strumentali a condizione che siano indicati nell'inventario redatto ai sensi dell'art. 2217 del codice civile (o nel registro dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata);
- qualunque altro bene appartenente all'imprenditore purché iscritto nell'inventario.

Dalla lettura della norma si individuano due tipologie di beni:

\* quelli indicati alle lettere a), b), c) e d), per i quali opera una presunzione assoluta di appartenenza all'impresa e all'imprenditore non è concesso di dimostrare il contrario;

\* quelli indicati alle lettere e) ed f), per i quali opera la presunzione di appartenenza all'ambito personale, che l'imprenditore può superare attraverso la loro iscrizione nell'inventario, includendoli in tal modo nella sfera d'impresa.

In quest'ultima categoria rientrano i beni immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, così come definiti dal comma 2 dell'art. 43 del TUIR, che, dunque, ricevono la qualificazione di beni relativi all'impresa soltanto a seguito di un preciso atto di volontà dell'imprenditore che si estrinseca nella loro inventariazione<sup>2</sup>. Ne consegue che l'omessa indicazione dell'immobile nell'inventario comporta il mancato inserimento dello stesso nel regime dei beni d'impresa: ciò significa che l'immobile non concorre alla formazione del reddito d'impresa sulla base dell'analitica contrapposizione tra costi e ricavi, ma partecipa alla formazione del reddito dell'imprenditore individuale secondo le regole valide per i redditi fondiari.

È opportuno precisare che, fiscalmente, i beni immobili si distinguono in strumentali e non strumentali.

L'art. 43 del TUIR, al comma 2, prevede due accezioni di strumentalità, prevedendo che sono strumentali per destinazione gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da

MARIAPIA BORTOLOTTI

Praticante Ordine di Udine


parte del possessore mentre sono strumentali per natura, anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato, gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni<sup>3</sup> (si tratta dei beni appartenenti alle categorie catastali B, C, D, E e A/10<sup>4</sup>).

Anche per gli immobili non strumentali si individuano due sottocategorie: gli immobili-merce ovvero quelli alla cui produzione o vendita è diretta l'attività dell'impresa (ad es. gli immobili delle imprese edili) e gli immobili-patrimonio che sono una categoria residuale che comprende quegli immobili che non risultano qualificabili né come immobili strumentali, né come immobili-merce (ad es. appartamenti dati in affitto a terzi).

Per quanto finora esposto, risulta che gli immobili strumentali e gli immobili-patrimonio sono relativi all'impresa individuale esclusivamente se vengono indicati nell'inventario, mentre gli im-

mobili, possono essere esclusi dal regime dei beni d'impresa semplicemente non annotandoli nell'inventario. Questa possibilità è dettata da esigenze di equità. Nelle società, come è noto, si riscontra l'esistenza di due patrimoni, ben distinti e separati fra loro: quello societario e quello dei singoli soci. Tale circostanza consente, all'atto di acquisto di un'immobile, la scelta relativa all'intestazione dello stesso o in capo alla società, facendolo in tal modo rientrare nella sfera d'impresa, oppure in capo ai singoli soci, rientrando così nella loro sfera personale. Ciò è precluso alle imprese individuali proprio perché sono caratterizzate dalla presenza di un unico patrimonio: quello dell'imprenditore individuale e quello della persona fisica, che fanno capo all'unico soggetto, e sono rappresentati sia da beni attinenti scelte imprenditoriali, sia da beni riguardanti scelte personali, private, familiari, che con l'impresa non hanno nulla a che vedere. Pertanto, per garantire anche all'imprenditore individuale questa opportunità di separazione dei patrimoni, tipica delle società, il legislatore fiscale

Figura 1 – I beni dell'impresa individuale



mobili-merce lo sono sempre per presunzione di legge. La Figura 1 distingue i beni relativi all'impresa individuale in base ai criteri per la loro identificazione.

## La ratio della norma

Focalizzando l'attenzione sugli immobili strumentali, emerge che questi, persino se direttamente utilizzati per l'esercizio dell'attività imprendito-

ha ideato il meccanismo dell'inventariazione che consente di scegliere se far confluire oppure no gli immobili strumentali nell'ambito imprenditoriale. L'applicazione del criterio inventariale a tutta la classe degli immobili strumentali, sia per natura che per destinazione, è stata introdotta, con

SEGUE A PAGINA 6

<sup>1</sup> R. Lupi, *Diritto Tributario - Parte Speciale*, Giuffrè, 2002.

<sup>2</sup> Risoluzione Ministeriale n. 96 del 3 agosto 2006.

<sup>3</sup> D. Stevanato, *La disciplina fiscale dell'immobile estromesso dall'impresa*, Rassegna Tributaria, 1994.

<sup>4</sup> Risoluzione Ministeriale n. 3/330 del 3 marzo 1989.

# L'identificazione fiscale degli immobili strumentali

SEGUE DA PAGINA 5

decorrenza 1° gennaio 1992, dall'art. 58 della L. n. 413/1991 che ha novellato l'art. 65 del TUIR. Prima di tale modifica, gli immobili strumentali per destinazione erano "ex lege" relativi all'impresa (così come vuole la disciplina civilistica ai sensi dell'art. 2217 c.c.), mentre quelli strumentali per natura lo erano solo se indicati nell'inventario. La modifica apportata dall'art. 58 della L. n. 413/1991 ha però generato una disparità di trattamento tra gli imprenditori che avevano acquistato immobili strumentali per destinazione anteriormente all'1.1.1992 e quelli che invece li avrebbero acquistati dopo tale data: per i primi, gli immobili in questione erano stati considerati per presunzione di legge relativi all'impresa con l'impossibilità di estrometterli dalla stessa; per i secondi, invece, ci sarebbe stata la possibilità di scegliere se farli rientrare o meno nella sfera imprenditoriale. Il legislatore tributario, per sopperire a questa imparzialità e, a ben vedere, anche per esigenze di cassa, ha permesso, con lo stesso art. 58 della L. n. 413/1991, l'estromissione degli immobili strumentali per destinazione dal patrimonio d'impresa. Pertanto, si comprende come il legislatore, mediante questo intervento, abbia voluto garantire la possibilità di decidere la composizione del proprio "patrimonio imprenditoriale" a quegli imprenditori che non avevano potuto usufruire dell'opportunità offerta dalla nuova formulazione dell'art. 65. Nel tempo sono stati varati altri provvedimenti di estromissione (l'art. 30 della L. n. 449/1997, successivamente modificato dall'art. 5 della L. n. 133/1999 e l'art. 3 della L. n. 448/2001) ed ora la Finanziaria 2008 ha rinnovato tale possibilità (art. 1, comma 37, L. n. 244/2007). Si comprende che la *ratio* di queste disposizioni è quella di consentire all'imprenditore individuale, previo pagamento di un'imposta sostitutiva, di "privatizzare" gli immobili strumentali per destinazione trasferendoli così dall'ambito imprenditoriale a quello personale.

## La "distorsione civilistica" prodotta dalla normativa fiscale

L'ordinamento vigente, rimettendo all'insindacabile apprezzamento dell'imprenditore individuale la scelta sulla partecipazione del bene alla determinazione del reddito d'impresa<sup>5</sup>, è "colpevole" di generare un'interferenza all'interno della normativa civilistica. Infatti, gli imprenditori individuali, che intendono escludere dai beni d'impresa, per il profilo fiscale, alcuni immobili strumentali per destinazione, compileranno un inventario "scorretto" sul piano civilistico perché, per poter far fuori uscire dalla sfera d'impresa tali immobili, devono omettere la loro indicazione nell'inventario stesso, anche se, secondo la norma civilistica (art. 2217 c.c.), andrebbero inventariati perché di fatto utilizzati nello svolgimento dell'attività. Questa "errata" compilazione dell'inventario si riflette sulla redazione del bilancio di esercizio che risulterà, per così dire, "falsato" sotto il profilo civilistico, dato che, tra le immobilizzazioni, non terrà conto di quegli immobili strumentali per i quali l'imprenditore ha ommesso l'inventariazione per mere ragioni fiscali. Ne consegue che se nell'attivo di bilancio manca una voce (l'immobile), nel passivo mancherà o la posta di patrimonio netto o la posta di finanzia-

mento dell'attivo rappresentata dai debiti verso le banche produttivi di interessi. Tali oneri finanziari non saranno deducibili dal reddito d'impresa, come pure le spese di manutenzione sostenute, dato che l'immobile, fiscalmente, non risulta relativo all'impresa. Se poi l'imprenditore, per lo stesso immobile, chiedesse un contributo pubblico per il suo acquisto, sorgerebbe il problema di come regolarsi, sotto il profilo delle imposte dirette, con tale contributo e con la ritenuta subita dato che l'acquisto, cui il contributo si riferisce, non appartiene alla sfera "fiscale" d'impresa, ma all'impresa in senso civilistico sicuramente sì! I problemi, quindi, che si vengono a delineare non sono pochi e, inoltre, il condizionamento operato dall'art. 65 del TUIR sulla redazione dell'inventario e del bilancio civilistici induce l'imprenditore individuale a redigere questi documenti contabili non rispondenti alla effettiva realtà aziendale. Ciò si ripercuote contro lo stesso imprenditore che potrebbe vedersi rifiutare prestiti dagli istituti di credito proprio perché, dall'esame dell'inventario e del bilancio, le banche noteranno una mancanza di solidità patrimoniale che deriva dall'assenza di beni immobili su cui chiedere garanzie ai fini dell'erogazione del finanziamento. Il diniego dei prestiti alle imprese individuali potrebbe portare a numerose situazioni di difficoltà (è ben vero che nessuno impedisce che l'immobile "pseudo-privato" possa fungere comunque da garanzia, anche ipotecaria). E tutto ciò si accentua maggiormente se si considera la situazione nell'ottica del nuovo accordo di Basilea 2 in vigore a partire dal 2008 e in applicazione del quale gli intermediari finanziari, per valutare l'affidabilità creditizia delle imprese, avranno necessità di tutte quelle informazioni quantitative che i documenti contabili sono in grado di fornire. L'imprenditore individuale, quindi, per migliorare la propria "reputazione creditizia" e conseguentemente ottenere i finanziamenti di cui ha bisogno, dovrà essere in grado di consegnare alle banche dei documenti contabili attendibili, che attestino in modo veritiero la situazione patrimoniale dell'impresa, tra i quali dovrebbero spiccare un inventario e un bilancio corretti sul piano civilistico-aziendale.

Per completezza, si segnala che l'art. 2217 del codice civile prevede che l'inventario delle imprese individuali contenga anche l'indicazione delle attività e delle passività estranee all'impresa. Si tratta, tuttavia, di una prescrizione caduta in disuso: nella prassi non si riscontrano inventari che contengano l'indicazione di beni diversi da quelli d'impresa. È lo stesso art. 15 del D.P.R. n. 600/1973 che favorisce la mancata applicazione della prescrizione civilistica, dato che stabilisce, ai fini fiscali, che l'inventario delle ditte individuali contenga esclusivamente l'annotazione delle attività e passività relative all'impresa.

## Le proposte di soluzione

Alla luce delle problematiche appena evidenziate, è possibile scorgere due rimedi:

- abolizione del 2° periodo del comma 1 dell'art. 65 che prevede il criterio inventariale per l'identificazione degli immobili strumentali d'impresa e creazione di una apposita "appendice fiscale" dove indicare gli immobili che si intendono escludere "fiscalmente" dal circuito d'impresa;
- mantenimento del criterio inventariale per

l'identificazione degli immobili appartenenti all'impresa individuale e creazione, all'interno del libro inventari, di due distinte sezioni: una valevole esclusivamente ai fini fiscali e una valida ai soli fini civilistici. La prima soluzione consiste nell'ideazione di un prospetto extracontabile nel quale indicare gli immobili strumentali che non si vuole far concorrere alla formazione del reddito d'impresa. In tal modo l'inventario e il bilancio non risulterebbero condizionati dalla normativa fiscale e sarebbero redatti correttamente nel rispetto dei principi del codice civile, garantendo una rappresentazione contabile combaciante con la realtà aziendale. Un intervento simile è già stato attuato in campo tributario, nell'ambito delle società di capitali, con la riforma tributaria attuata con il D. Lgs. n. 344/2003. In tale sede si è provveduto a porre fine al fenomeno dell'"inquinamento fiscale" del bilancio, originato dalla presenza del 2° comma dell'art. 2426 del codice civile che subordinava la deducibilità di alcuni componenti negativi di reddito di matrice meramente fiscale (ad es. gli ammortamenti anticipati) alla loro previa imputazione a conto economico. Questa disposizione faceva sì che il bilancio risultasse "inquinato" da poste con valenza esclusivamente fiscale che impedivano al documento di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. Per risolvere questo problema, il legislatore civilistico, con il D. Lgs. n. 6/2003 attuativo della riforma societaria, ha abrogato il 2° comma dell'art. 2426 e il legislatore tributario ha introdotto il quadro EC nella dichiarazione dei redditi, in cui indicare, ai fini della deduzione dal reddito d'impresa, quei componenti negativi di matrice fiscale, evitando così di "sporcare" il bilancio con dati privi di rilevanza civilistico-aziendale. La soluzione dell'"appendice fiscale", qui proposta nell'ambito dei beni relativi all'impresa individuale, si discosta parzialmente da quella introdotta con il quadro EC: mentre nel quadro EC vengono indicati dei diversi valori fiscali rispetto a quelli ammessi civilisticamente, nell'appendice fiscale verranno indicati i beni immobili strumentali che non si vogliono considerare ai fini del reddito d'impresa. Se il quadro EC è stato creato per consentire una dicotomia di valori, l'appendice fiscale garantirebbe, invece, una dicotomia di patrimoni: quello ai sensi del codice civile e quello ai sensi del TUIR. L'appendice fiscale dovrebbe trovare collocazione all'interno della dichiarazione dei redditi in modo tale che il suo ruolo sia solo quello di contenere gli eventuali immobili, già ricompresi nell'inventario civilistico, che l'imprenditore intende escludere, ai soli fini fiscali, dall'ambito d'impresa. Così facendo la preminenza è sempre assicurata alla normativa civilistica che garantisce una rappresentazione contabile rispondente alla realtà aziendale e non a quella tributaria, più esposta, peraltro, agli umori di governo, condizionati da esigenze di gettito, e quindi a frequenti cambiamenti. Si deve tener presente che la Finanziaria 2008 ha abolito la possibilità di dedurre in via extracontabile costi non giustificati civilisticamente (con la conseguente soppressione del quadro EC nel modello Unico) e ha eliminato il cd. "ammortamento anticipato" (art.

SEGUE A PAGINA 7

<sup>5</sup> M. Poggioli, *Immobili strumentali "relativi" all'impresa individuale e indicazione nei registri*, Corriere Tributario n. 48/2006.

## L'identificazione fiscale degli immobili strumentali

SEGUE DA PAGINA 6

1, comma 33, L. n. 244/2007). È evidente che la logica alla base di queste modifiche è quella di eliminare alla radice il fenomeno dell'interferenza fiscale nel bilancio di esercizio con l'obiettivo di giungere ad un perfetto allineamento tra valori fiscali e civili.

La seconda possibile soluzione si fonda sullo sdoppiamento del libro inventari in due parti: una che preveda la redazione dell'inventario e del bilancio così come richiesto dalla normativa civilistica e una in cui annotare un inventario e un bilancio aventi valenza meramente fiscale. Anche in questo caso, pertanto, l'inventario richiesto dall'art. 2217 del codice civile sarebbe redatto in conformità ai principi civilistici e conterrebbe una sezione in cui è possibile trovare la composizione del "patrimonio fiscale" d'impresa.

Entrambe le soluzioni proposte consentono di creare idealmente due distinti patrimoni imprenditoriali: quello civilistico, che individua il "reale" patrimonio impiegato nell'attività imprenditoriale, e quello fiscale, che precisa i beni che concorrono alla formazione del reddito d'impresa. In tal modo si evita che le norme fiscali si innestino all'interno delle prescrizioni civilistiche, generando interferenze e condizionamenti che inducono a "fotografare" in modo non realistico la situazione aziendale.

### Conclusioni

Per completare il tema trattato in questo intervento, non si può non parlare del generale allarmismo, peraltro infondato, sollevato dalle affermazioni contenute in diversi articoli pubblicati sulla stampa specializzata che hanno commentato una recente sentenza della Cassazione (20 ottobre 2006 n. 22587). Il caso trattato risale al periodo d'imposta 1988 e riguarda un imprenditore individuale in contabilità semplificata che svolgeva l'attività di gestione di un albergo all'interno di un immobile di sua proprietà. Il contribuente, considerando l'immobile come strumentale per natura e volendolo tenere separato dal patrimonio aziendale, non lo aveva indicato a libro cespiti, applicando le disposizioni contenute nell'art. 77 del TUIR (attuale art. 65), che, nella formulazione riferibile ai fatti di causa, prevedeva che gli immobili strumentali per natura fossero considerati relativi all'impresa solo se indicati nell'inventario o, per i soggetti in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili, mentre gli immobili strumentali per destinazione erano considerati sempre relativi all'impresa, indipendentemente dall'iscrizione nei registri aziendali. Pertanto, il contribuente non ha sottoposto a tassazione la plusvalenza emergente dalla cessione a titolo oneroso dell'immobile, ritenendo assenti i presupposti per qualificarla come reddito d'impresa in quanto l'immobile strumentale per natura non era iscritto nel libro dei beni ammortizzabili. Ad avviso della Suprema Corte, invece, l'albergo in questione è da ritenersi relativo all'impresa perché utilizzato esclusivamente nella svolgimento dell'attività imprenditoriale. Secondo i giudici, infatti, gli immobili che vengono utilizzati in modo esclusivo nell'impresa vanno sempre considerati come beni relativi ad essa, indipendentemente dalla loro iscrizione a inventario o a libro cespiti. Per questi beni l'imprenditore non può operare alcuna scelta in merito alla loro qualificazione. Tale scelta permane esclusi-

vamente per gli immobili strumentali per natura non utilizzati nell'impresa o locati a terzi, per i quali il contribuente può decidere se qualificarli o meno come beni d'impresa, includendoli oppure no nell'inventario o libro cespiti.

Dall'esame del caso emerge che l'albergo in questione risulta sì un immobile strumentale per natura, ma è principalmente un immobile strumentale per destinazione dato che veniva impiegato dal titolare dell'impresa in modo esclusivo nello svolgimento dell'attività alberghiera. Quindi è assolutamente corretto che la Cassazione stabilisca che tale immobile sia relativo all'impresa senza necessità di iscrizione a libro cespiti poiché l'art. 65, nella formulazione applicabile ai fatti di causa, prevedeva una presunzione assoluta di appartenenza all'impresa per tutti gli immobili strumentali per destinazione. Dalla lettura però degli articoli comparsi nelle principali riviste specialistiche sembrava che questo principio enunciato dalla Cassazione dovesse correlarsi non solo alla formulazione dell'art. 65 riferibile ai fatti della controversia, ma anche alla formulazione oggi in vigore. In realtà non è così. L'equivoco, infatti, nasce da un passaggio della sentenza in cui si legge che "anche prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate all'art. 77 dall'art. 58, comma 1, della L. n. 413/1991" un bene strumentale per natura utilizzato in modo esclusivo nell'impresa deve considerarsi relativo ad essa senza necessità di iscrizione nei registri aziendali. Pertanto, se ciò vale "anche prima" dell'introduzione del criterio inventariale a tutti gli immobili strumentali, allora significa che vale pure successivamente a tale modifica e quindi alla formulazione attualmente in vigore dell'art. 65. Ma, leggendo con particolare attenzione, si evince che questo passaggio non è una affermazione della Cassazione, ma è semplicemente il pensiero della commissione tributaria, che i giudici della Suprema Corte si sono limitati a riportare nel testo della sentenza, per poi proseguire nel loro ragionamento, nel quale hanno affermato che il D.L. n. 90/1990 convertito dalla L. n. 165/1990 (con efficacia a partire dal periodo di imposta 1988 e quindi anche al caso in questione) che ha introdotto nel nostro ordinamento la disposizione secondo cui gli immobili strumentali per natura sono d'impresa solo se indicati a inventario o a libro cespiti, si riferisce ad una ipotesi che non riguarda affatto il caso in esame, proprio perché l'albergo è da considerare strumentale per destinazione. Si è trattato, pertanto, di un allarme senza fondamento, generato da una lettura non sufficientemente attenta della sentenza, che fa, però, comprendere come la tematica dei beni relativi all'impresa individuale sia una questione sempre attuale, che colpisce facilmente l'attenzione di chi opera nel settore fiscale.

Al termine di questa analisi, emerge come l'"identificazione fiscale" degli immobili strumentali dell'impresa individuale sia un argomento non facile, che richiede particolare attenzione soprattutto alla luce delle ripercussioni che produce in ambito civilistico. La necessità che il legislatore intervenga per coordinare la normativa fiscale e civilistica dei beni relativi all'impresa individuale è fortemente avvertita, soprattutto in un contesto economico come quello italiano che si caratterizza per la presenza diffusa sul territorio di piccole e medie imprese che sono interessate dall'applicazione delle norme oggetto di studio del presente elaborato.

## Contattate il redattore del vostro Ordine Collaborate al giornale

### BASSANO DEL GRAPPA

#### Michele Sonda

Via Ca' Dolfin, 37 - 36061 BASSANO (VI)  
Tel. 0424 - 228106 FAX 232654  
email [michele.sonda@catena-sonda.it](mailto:michele.sonda@catena-sonda.it)

### BELLUNO

#### Angelo Smaniotto

Via Roma, 29 - 32100 BELLUNO  
Tel. 0437-948262 FAX 948575  
email [asprosmat@tin.it](mailto:asprosmat@tin.it)

### BOLZANO

#### Barbara Giordano

Via Galilei 2 A - 39100 BOLZANO  
Tel. 0471-265975 FAX 265998  
email [b.giordano@dnet.it](mailto:b.giordano@dnet.it)

### GORIZIA

#### Davide Davide

Via dell'Ingegno, 13 - 34073 GRADO (GO)  
Tel. 0431-82006 FAX 85776  
email [daviddavide@iceonline.it](mailto:daviddavide@iceonline.it)

### PADOVA

#### Ezio Busato

Piazza De Gasperi, 12 - 35131 PADOVA  
Tel. 049-655140 FAX 655088  
email [info@studiobusato.it](mailto:info@studiobusato.it)

### PORDENONE

#### Eridania Mori

Via G. Cantore, 21 - 33170 PORDENONE  
Tel. e FAX 0434-541790  
email [eridmori@tin.it](mailto:eridmori@tin.it)

### ROVIGO

#### Filippo Carlin

Via XXIV Maggio, 3/A - 45014 PORTO VIRO (RO)  
Tel. e fax 0426-025010  
email [filippocarlin@studiocla.it](mailto:filippocarlin@studiocla.it)

### TRENTO

#### Michele Iori

Galleria Legionari Trentini, 5 - 38100 TRENTO  
Tel. 0461- 207333 FAX 239268  
email [micheleiori@yahoo.it](mailto:micheleiori@yahoo.it)

### TREVISO

#### Germano Rossi

Sottoportico Buranelli, 27 31100 TREVISO  
Tel. 0422-583200 FAX 583033  
email [rossi@advisagroup.it](mailto:rossi@advisagroup.it)

### TRIESTE

#### Matteo Montesano

Via San Nicolò, 10 - 34121 TRIESTE  
Tel. 040 - 6728511 FAX 775503  
email [matteomontesano@finpronet.com](mailto:matteomontesano@finpronet.com)

### UDINE

#### Guido Maria Giaccaja

Via Roma, 43/11D - 33100 UDINE  
Tel. 0432 - 504201 FAX 506296  
email [giaccajag@arkimede.it](mailto:giaccajag@arkimede.it)

#### Andrea Spollero

Via Pietro Zorutti, 28 - 33044 MANZANO (UD)  
Tel. 0432 - 754214 FAX 754783  
email [spollero@brcassociates.com](mailto:spollero@brcassociates.com)

### VENEZIA

#### Luca Corro

Via Fapanni, 60 - 30174 MESTRE (VE)  
Tel 041-971942 FAX 980015  
email [luca.corro@corrolepsky.it](mailto:luca.corro@corrolepsky.it)

### VERONA

#### Claudio Girardi

Via Angiolieri, 4 - 37040 Castel d'Azzano (VR)  
Tel. 045 - 518222 FAX 518023  
email [claudiogirardi@libero.it](mailto:claudiogirardi@libero.it)

### VICENZA


#### Adriano Cancellari

Via degli Alpini, 21  
36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI)  
Tel. 0444-381912 FAX 381916  
email [cancellari@euraaudit.it](mailto:cancellari@euraaudit.it)

### Segreteria / Maria Ludovica Pagliari

(Segretaria di Redazione)  
Via Paruta 33A 35126 PADOVA  
Tel. e fax 049 757931

## ANNOTANDO



# Il nuovo regime fiscale dei minimi e marginali

CLAUDIO SICILIOTTI

Presidente del Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

I commi da 96 a 117 dell'articolo 1 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008) hanno introdotto un nuovo regime fiscale semplificato a favore dei soggetti c.d. "minimi e marginali", individuati dalla norma in coloro che sviluppano un volume di ricavi o compensi non superiore a 30.000 euro e che risultano quasi del tutto privi di organizzazione di uomini (no lavoratori dipendenti o collaboratori para-subordinati) e mezzi (acquisizione di cespiti per importo complessivamente non superiore a 15.000 euro nel corso dei tre anni precedenti al periodo di imposta di riferimento).

Tale regime fiscale si propone di accentuare e unificare i profili di semplificazione che discendevano da una serie di disposizioni progressivamente introdotte nel nostro ordinamento (ed abrogate contestualmente all'introduzione del nuovo regime in commento), quali in particolare:

§ L'art. 13 della L. 388/2000 (c.d. "regime fiscale delle attività marginali"),

§ I commi da 165 a 170 dell'art. 3 della L. 662/1996 (c.d. "regime fiscale dei minimi"),

§ L'art. 32 bis del D.P.R. 633/1972 (c.d. "regime di franchigia IVA dei minimi").

Il nuovo regime dei "minimi e marginali" si caratterizza infatti:

- per una modalità di determinazione del reddito di impresa e del reddito di lavoro autonomo basato su un principio di pura cassa (anche per quel che concerne gli acquisti di cespiti) e legato dalle limitazioni oggettive del TUIR in materia di deducibilità di taluni componenti negativi di reddito (novità propria del regime);

- per una modalità di tassazione del predetto reddito con una imposta sostitutiva (aspetto mutuato dal regime di cui all'art. 13 della L. 388/2000), la quale opera anche ai fini IRAP, escludendo così in modo espresso i contribuenti "minimi e marginali" dal novero dei soggetti passivi IRAP;

- per l'esclusione da IVA, con conseguente indetraibilità dell'imposta assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi (aspetto mutuato dal regime di cui all'art. 32 bis del D.P.R. 633/1972);

- per una semplificazione degli adempimenti fiscali che consente di non tenere alcuna contabilità ai fini della determinazione del reddito, restando fermo soltanto l'obbligo di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei documenti giustificativi di costo (aspetto mutuato dal regime di cui all'art. 13 della L. 388/2000), nonché l'esclusione dall'ambito di applicazione degli studi di settore (novità propria del regime).

Con lodevole tempismo, l'Agenzia delle Entrate ha prontamente fornito i primi chiarimenti sul nuovo regime fiscale dei minimi e dei marginali (Circolare 21.12.2007 n. 73/E), anticipando addirittura la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge finanziaria per il 2008, nonché l'emanazione del DM attuativo (2.1.2008) previsto dal comma 115 dell'art. 1 della medesima L. 244/2007. Fin dall'approvazione del D.M. attuativo, le dichiarazioni dei rappresentanti del Ministero dell'Economia (a cominciare dal Vice ministro Vincenzo Visco) sono state improntate a toni trionfalistici per la ventata di innovazione e semplificazione portata dall'adozione del nuovo regime fiscale. Abbiamo poi avuto tutti modo di toccare con mano quanto gli ambienti ministeriali puntino su questa novità, quale biglietto da visita della loro volontà di semplificazione e riduzione del carico fiscale per il popolo delle partite IVA, quando su *Il Sole 24 Ore* dello scorso 6 gennaio 2008 (pag. 21) il dott. Stefano Fassina, Consigliere Economico del Vice ministro Visco, è intervenuto per lamentare resistenze più o meno striscianti a un regime fiscale "fortemente innovativo" quale quello dei c.d. "nuovi minimi e marginali", richiamando a tale proposito anche dichiarazioni rilasciate da rappresentanti dell'Albo Unico (ossia, nel caso specifico, quelle da me rilasciate e pubblicate su *Il Sole 24 Ore* nella giornata immediatamente precedente).

In particolare, il dott. Fassina ha lamentato in tale occasione un eccesso di attenzione per i risparmi che il regime è in grado di assicurare ai contribuenti in termini di minor carico fiscale e una troppa scarsa attenzione per quelli che viceversa saranno assicurati dalle semplificazioni in termini di costi consulenziali. Sul fatto che non sia il caso di dedicare troppa attenzione al risparmio fiscale, concordo pienamente con il dott. Fassina, in quanto, se ci si ragiona troppo sopra, ci si rende conto che:

- ai fini delle imposte sul reddito l'imposta sostitutiva può addirittura divenire più gravosa dell'IRPEF dovuta nei modi ordinari, posto che scompaiono detrazioni e deduzioni in capo a soggetti che in linea generale si collocano sugli scaglioni minimi dell'IRPEF (a meno che, naturalmente, l'imprenditore individuale o il libero professionista che fattura non più di 30.000 euro di ricavi o compensi annui, sia un

soggetto che lavora per hobby, avendo poi ingenti altre entrate sotto forma, ad esempio, di redditi di fabbricati o di capitale che, in assenza del salvifico nuovo regime, lo porterebbero a scontare sui redditi di impresa o di lavoro autonomo aliquote IRPEF marginali molto elevate);

- ai fini IRAP, l'esclusione è per molti contribuenti puramente tautologica, nel senso che, in quanto minimi e sprovvisti di organizzazione, il tributo non lo dovrebbero pagare comunque, tenuto conto dell'ormai costante giurisprudenza;

- ai fini IVA, la non imponibilità delle operazioni attive si accompagna all'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti, con la conseguenza che il vero vantaggio non è generale, bensì limitato a chi fa attività di servizi verso consumatori finali e con pochi acquisti inerenti all'attività.

Per quanto riguarda invece l'aspetto di semplificazione, ho già avuto modo di

riconoscere in quelle dichiarazioni che esso sussiste.

Tuttavia, se penso al differenziale di semplificazione tra il nuovo regime e il previgente regime dei c.d. "marginali", di cui all'abrogato art. 14 della L. 388/2000, non riesco a vedere una forbice così larga di minori adempimenti (fermo restando che minori sono, sia chiaro) da immaginare che i risparmi consulenziali possano essere così più significativi rispetto a quelli del previgente regime, già ampiamente snobbato dai contribuenti in questi sei anni, nonostante una platea analoga di potenziali fruitori (ricavi o compensi fino a 25.822 euro) e un'imposta sostituti-

tiva addirittura più bassa (15%). La differenza tra adempimenti previsti dall'art. 14 della L. 388/2000 e quelli previsti dai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 244/2007 si riduce nella sostanza all'esclusione dei contribuenti dal meccanismo degli studi di settore; cosa senz'altro apprezzabilissima, ma non certo sufficiente di per sé a pensare che siamo di fronte a semplificazioni senza precedenti.

Inoltre, a dirla tutta, ci sono almeno un altro paio di questioni che lasciano quanto meno perplessi. Penso, ad esempio, al fatto che l'art. 6 del D.M. attuativo conferma espressamente l'obbligo di applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto IRPEF per quei contribuenti a ciò tenuti.

Nel caso dei titolari di reddito di lavoro autonomo, ciò significa il mantenimento dell'obbligo di applicazione di una ritenuta alla fonte sui compensi che, essendo esattamente pari all'imposta sostitutiva dovuta sul reddito (20%), genererà una situazione di credito fisiologico verso l'Erario (a meno che, naturalmente, non si ritorni alla logica, forse davvero tenuta in conto dal legislatore, di chi lavora per hobby ed ha consistenti redditi di altra natura), senza per altro possibilità alternativa alla richiesta di rimborso (con i tempi di restituzione che tutti ben conosciamo), posto che non ci può essere IVA a debito con cui compensarla (e l'IVA a debito, ricordiamolo, non c'è non già per un gentile regalo, bensì perché viene parallelamente negata la detrazione dell'IVA assolta a monte sugli acquisti).

Penso inoltre al fatto che, in sede di prima applicazione del nuovo regime sul periodo di imposta 2007, la norma non consente di ricalcolare l'acconto IRPEF dovuto per il 2008 su base storica, tenendo conto del fatto che i redditi di impresa o di lavoro autonomo vengono ad essere esclusi dal reddito complessivo del contribuente ed assoggettati all'apposita imposta sostitutiva. Nella chiusura del già richiamato intervento del dott. Fassina, il Consigliere Economico del Vice ministro Vincenzo Visco specifica che tale scelta è figlia della volontà di non creare ai contribuenti la complicazione di ricalcolare gli acconti dovuti.

Lo scorso anno, tra D.L. 223/2006, D.L. 262/2006 e L. 296/2006, quando il ricalcolo dell'acconto andava a favore dell'Erario, anziché del contribuente, tutta questa premura proprio non si era vista. Sia chiaro che, se vogliamo dire che l'introduzione del nuovo regime fiscale di cui ai commi da 96 a 117 dell'art. 1 della L. 244/2007 va nella direzione della semplificazione, siamo i primi a confermarlo. Se però bisogna dire che l'introduzione di questo regime rappresenta una pietra miliare nella storia della semplificazione del fisco italiano, allora non possiamo che frenare e riportare le cose alla loro giusta dimensione, nel senso che questa semplificazione incide nel panorama generale in modo consono alla denominazione che porta: ossia in modo minimo e marginale. È inevitabile comunque che il metro di valutazione di una semplificazione sia diverso tra chi, come la nostra categoria, da sempre vive per semplificare la vita ai contribuenti e chi, viceversa, negli ultimi anni ha rispolverato anche gli adempimenti più inutili pur di complicargliela (tra tutti, penso alla reintroduzione degli elenchi clienti e fornitori, ma è chiaro che gli esempi potrebbero essere assai numerosi).

## Più marketing della comunicazione che sostanza



## PREVIDENZA

# Cassa, stato delle cose: perché è mancata un'azione condivisa

LUCA BICOCCHI

Ordine di Trieste

**D**a fedele lettore, nonché ex-redattore de *IL COMMERCIALISTA VENETO*, non posso fare a meno - in occasione del primo numero del giornale coordinato dall'amico Massimo Da Re - di indirizzargli un caloroso "in bocca al lupo" per il più felice espletamento della missione di cui ha accettato di farsi carico; quella di "vivere" ed organizzare il nostro giornale dal di dentro è una esperienza umana e professionale stimolante ma piena di responsabilità - oggi più che mai, se si considera il delicato momento della professione - e per questo a Massimo ed alla sua redazione va l'incondizionato appoggio e la fiducia di noi colleghi del triveneto, certi che tutti assieme saranno in grado di portare ulteriore lustro alla storia de *IL COMMERCIALISTA VENETO* (al cui ultimo direttore, Luciano Berzè, va pure un doveroso ringraziamento). Il momento dei saluti e degli auguri rappresenta però utile occasione per aggiornare le considerazioni sviluppate nel precedente numero del giornale (cui mi permetto di rimandare il lettore) sulla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti, per la quale l'anno appena incominciato è importantissimo: il 1° gennaio 2008 - è quasi inutile ricordarlo - ci consegna una professione gestita in un unico Albo, ma - nelle sue componenti professionali originanti - assistita da due diversi enti previdenziali.

Come ho detto e scritto in plurime occasioni, limitandomi qui ad alcune sintetiche - ancorché ripetitive - considerazioni, le ragioni per cui la Cassa Dottori Commercialisti e la Cassa Ragionieri non sono pervenute ad una soluzione condivisa - od anche solo ad una evoluta analisi dell'ipotesi di fusione tra i due enti - sono eminentemente riconducibili al diverso atteggiamento mantenuto nei riguardi dei principi portati dall'art. 4 della L. 24 febbraio 2005, n. 34; principi cui CNPADC si è sempre richiamata nella necessità logica e giuridica di evitare che l'eventuale fusione assumesse carattere "redistributivo" delle diverse risorse previdenziali (tra cui, *in primis*, quella demografica), nel mentre per CNPR è apparso necessario "solo valutare se il sistema previdenziale unificando abbia o meno una sua sostenibilità di lungo periodo", senza ponderazione alcuna del diverso contributo fornito dalle due Casse a detta sostenibilità (di qui il diverso apprezzamento, da parte dei due enti, dell'importanza di condividere tutta una serie di parametri - oggi disomogenei nei rispettivi bilanci tecnici - utili a concretizzare detta ponderazione). Questa è la ragione che - già in corso di 2007 - aveva portato il Consiglio della CNPADC ad affrontare in maniera propositiva il problema del futuro assetto previdenziale del comparto, in termini alternativi rispetto a quelli sottostanti ad una eventuale fusione, ma in ogni caso del tutto coerenti:

\* sia con il citato art. 4, per il quale l'aggregazione previdenziale era mera ipotesi;

\* sia con il dettato del D. Lgs. 139/2005, che sancisce la continuità ed evoluzione della pro-

fessione laureata;

\* sia con gli andamenti demografici delle due categorie di dottori e ragionieri;

\* sia con le caratteristiche delle riforme recentemente varate dalle due Casse, approvate con specifici decreti interministeriali;

sino a che ne era sfociata la seguente proposta per l'assetto previdenziale del comparto dall'1 gennaio 2008:

\* iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti per tutti coloro che si iscriveranno all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a far data dall'1 gennaio 2008;

\* Cassa Ragionieri dedicata, coerentemente con i dichiarati principi guida della riforma di quella Cassa, alla gestione della previdenza dei Ragionieri che vi si sono iscritti entro il 31.12.2007, nella logica "liquidante" sottolineata dal rapporto della Commissione Parlamentare di controllo sugli Enti gestori che ne ha, con esito unanime, chiuso i lavori della XIV legislatura (in tale rapporto, lo si ricorda ancora, la Commissione - nell'esaminare le riforme di Cassa Ragionieri e Cassa Dottori - parlava di riforme con "ottiche differenziate stante le diverse prospettive delle due categorie", con evidenziazione del fatto che la riforma dei Ragionieri si pone "nell'ottica di rendere autosufficiente patrimonialmente la quota del pro-rata maturata al 31.12.2003 in una sorta di liquidazione del cosiddetto debito latente a quella data", nel mentre quella "dei Dottori Commercialisti è stata fatta ed approvata in un'ottica di continuità");

\* previa definizione - eventualmente con idoneo strumento normativo - delle necessarie modalità operative, periodico riversamento alla CNPR dall'1 gennaio 2008 da parte della CNPADC dei contributi integrativi periodicamente versati alla medesima dagli iscritti nei registri "tirocinanti ragionieri" alla data del 31.12.2007 o dai ragionieri a tale data già abilitati ma non ancora iscritti a Collegio dei Ragionieri e CNPR.

La descritta proposta non ha trovato il gradimento della Cassa Ragionieri, che ha variamente rilanciato nel tempo con proposte in realtà cristallizzate su di un principale, se non unico, denominatore comune: quello volto alla "confusione" od alla "ripartizione non ponderata" dell'avviamento demografico inconfutabilmente proprio della categoria dei Dottori Commercialisti, stante la crisi di "vocazioni" ed il calo degli iscritti che da tempo sta prosciugando la base associativa di quella Cassa (l'avviamento demografico è fondamentale nei sistemi finanziati a ripartizione, quali quelli di Dottori e Ragionieri, in cui - in base al cosiddetto patto intergenerazionale - le pensioni dei colleghi a riposo sono pagate con i contributi dei colleghi lavorativamente attivi); se solo ci si pensa per un attimo, comportava la "confusione" di detto avviamento demografico la primigenia proposta del-

la CNPR (quella della fusione delle due Casse in un unico ente senza misurazione dei rispettivi fondamentali e delle rispettive carature); altrettanto si può dire per la proposta intermedia, della fusione a gestioni separate (oltretutto contraddistinta dal fatto che la separazione gestionale non impedirebbe che l'ipotetico dissesto di una delle due gestioni finirebbe con il pesare sull'altra); e le cose non sono di fatto cambiate con l'ultima "idea" o visione della CNPR, quella per cui qualsiasi nuovo iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili avrebbe facoltà di scelta tra l'una o l'altra Cassa ("soluzione" che per l'appunto - al di là della evidente incoerenza e distonia con il sistema normativo della previdenza obbligatoria, al di là sinanco del conflitto con la logica dell'idea che dall'1 gennaio 2008 ad esempio un Dottore Commercialista, ammesso che ne abbia voglia, possa iscriversi alla Cassa Ragionieri - altro non fa che mirare all'approvvigionamento previdenziale presso la platea dei Dottori Commercialisti di quei nuovi iscritti che dalla categoria dei Ragionieri da anni stentavano ad arrivare).

In questo contesto si registra la "novità normativa" del decreto "mille proroghe" - il D.L. n. 248 del 31.12.2007 - il cui art. 6, comma 2, prevede che "il termine per l'adozione dei progetti di unificazione di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) della Legge 24 febbraio 2005, n. 34, tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, è fissato al 31 dicembre 2008"; ma - anche tralasciando in questa sede la critica e la disamina di quelli che appaiono evidenti vizi giuridici del D.L. (ad es.: può l'originario delegato - il Governo - autoprorogare in luogo del delegante - il Parlamento - un termine per di più scaduto, tra l'altro fissandolo per due enti privati?... - il punto è un altro, se ci si limita a cogliere lo spirito dell'art. 6 citato: cosa porterà la Cassa Ragionieri a cambiare oggi la propria posizione per cui "l'unificazione delle due Casse, in presenza di un unico ordine professionale rappresenta ... un atto dovuto", funzionalmente al quale "occorre solo valutare se il sistema previdenziale unificando abbia o meno una sua sostenibilità di lungo periodo", **senza misurazione alcuna del diverso contributo (e men che meno di quello demografico ...)** fornito dalle due Casse a detta sostenibilità?

Questa è la ragione per cui la Cassa Dottori Commercialisti rimane fondatamente convinta della correttezza e razionalità della propria visione sul necessario assetto del comparto dall'1 gennaio 2008, forte - oltretutto - di quanto dichiarato ufficialmente dal Ministero del Lavoro avanti alla Commissione Parlamentare di Controllo sull'Attività degli Enti Gestori di forme obbligatorie di Previdenza ed Assistenza sociale nella recente audizione del 20 dicembre 2007; audizione in cui la dott.ssa Maria Teresa Ferraro, Direttore Gene-

# Cassa: perché è mancata un'azione condivisa

SEGUE DA PAGINA 9

rale per le Politiche Previdenziali, in rappresentanza del proprio Ministero,

\* dopo avere rilevato le "sostanziali differenze di ordine patrimoniale e tecnico attuariale esistenti tra le due Casse";

\* dopo avere rilevato i differenti trend demografici di Ragionieri e Dottori, negativo il primo ed ampiamente positivo il secondo (richiamando il fatto che, del resto, tale situazione era già stata al termine della precedente legislatura "fotografata dal Rapporto" della Commissione bicamerale sopra citato);

\* dopo avere richiamato i dati caratterizzanti le due gestioni, nel documento di supporto alla propria relazione<sup>1</sup> ha concluso come segue: "L'esame dei dati fin qui trascritti, riferiti alle due Casse, non possono non costituire necessario supporto alla scelta della soluzione tecnicamente più idonea ad affrontare l'impatto del nuovo quadro normativo ... E' significativo sottolineare come sia i Commercialisti che gli Esperti Contabili dovranno essere muniti di laurea per accedere all'albo, e constatare il consolidamento della professione "laureata", rispetto a quella munita di solo diploma, titolo di studio sufficiente, nel previgente sistema, per l'iscrizione al Collegio dei Ragionieri. Quanto sopra rappresentato fa ritenere degno di valutazione il progetto della Cassa Dottori Commercialisti di accogliere al proprio interno tutti i futuri laureati".

Ben venga, in questo contesto, il recente auspicio (ed invito alle due Casse) unanimemente espresso dal neo-insediato Consiglio Nazionale per la "definizione dell'assetto previdenziale del comparto che, mantenendo la separazione delle due Casse, ne assista sostenibilità e relazioni in coerenza con le rispettive caratteristiche"; la CNPADC è assolutamente sensibile ed aperta ad una discussione con detti connotati ...

Questo è quanto, cari colleghi; questa è ad oggi la posizione di consiglieri e delegati della CNPADC, che sappiamo e sentiamo da Voi condivisa. I delegati del Triveneto - che ancora ringrazio per il loro intelligente ed indipendente contributo (che sarebbe un peccato disperdere) - ed io, restiamo a Vostra disposizione ...

<sup>1</sup> Per ragioni di spazio non è possibile qui riportare ampiamente i contenuti dell'audizione -il cui resoconto stenografico è peraltro disponibile sul sito internet della Camera- ma è interessante rilevare come nel corso della medesima il Ministero del lavoro evidenzia i diversi criteri e parametri alla base dei bilanci tecnici delle due Casse (prudenziali quelli dei Dottori, molto meno quelli dei Ragionieri); ad esempio, rilevato come il tasso di rendimento del patrimonio ipotizzato dalla Cassa Ragionieri non appaia particolarmente prudenziale rispetto a quello "prudenziale e molto attento" della Cassa Dottori, il rappresentante del Ministero osserva come -con l'adozione del tasso utilizzato dalla Cassa Dottori- nel bilancio tecnico dei Ragionieri verrebbe meno l'avanzo ipotizzato. Argomentazioni che, assieme alle altre, portano i membri della Commissione ad una serie di considerazioni sulla Cassa Ragionieri alla cui lettura si rimanda chi ne fosse interessato.

## EUROPA

# Serbia tra economia e politica

GABRIELE COPETTI  
Ordine di Udine

Un Paese che sul fronte economico può vantare degli ottimi conti, ma che ancora non è riuscito a chiudere quelli con il passato. Così si potrebbe descrivere la Serbia, un Paese che può contare su un saggio di crescita economica annua attorno al 7%, ma che allo stesso tempo soffre sul fronte politico.

Dal 2001, anno in cui si è chiuso un capitolo storico con la destituzione dell'allora presidente Milošević la Serbia ha conosciuto solo governi di coalizione di matrice democratica e filo-occidentale, ma il primo partito del Paese rimane quello nazionalista che può contare su uno zoccolo duro di sostenitori e che guarda al passato con nostalgia. Alcuni addebitano tale tendenza agli effetti che vengono originati dalle privatizzazioni le quali, passando attraverso processi di pesante ristrutturazione, di regola, generano una disoccupazione difficilmente assorbibile da parte del mercato. Di converso, gli analisti del mercato indicano proprio le privatizzazioni quale componente trainante all'interno della struttura del PIL serbo. Si ricorda che le privatizzazioni delle aziende pubbliche non solo serbe, ma dei Balcani in genere, vengono portate a termine dall'Ente pubblico preposto alla vendita attraverso una sorta di "contratto condizionato" nel quale una delle condizioni da esaudire è l'investimento, da parte dell'aggiudicatario dell'asta o della gara, di un determinato importo in tecnologia nell'arco del periodo concordato, generalmente 2 o 3 anni. Ciò comporta l'esplicitarsi di effetti positivi per gli indici economici dal secondo o terzo anno successivo a quello di privatizzazione.

Altri indicatori positivi per l'economia serba sono dati dal sostenuto livello di consumi per un mercato che in passato ha conosciuto anche lunghi periodi di embargo, oltre che dall'aver domato un'inflazione che nell'anno 2000 era al 113% e che per il 2007 si attesta attorno al 7% con previsione 2008 tra il 4 ed il 6%.

Sul fronte politico, i partiti di Governo si sono trovati a dover gestire delicati equilibri interni per la risoluzione di alcuni importanti problemi che attanagliavano il Paese e che ancora risultano in parte irrisolti. Ci si riferisce alla questione Kosovo che entro l'anno dovrà trovare soluzione, nonché alla questione legata alla cattura di alcuni ricercati dal Tribunale penale internazionale per i crimini di guerra degli anni novanta. Quest'ultima risulterebbe essere *condicio sine qua non* per il prosieguo del cammino verso l'integrazione europea attraverso l'adesione agli Accordi di associazione e stabilizzazione (ASA). Mentre il "distacco" del Montenegro dalla Serbia è avvenuto grazie ad un referendum tenutosi nel corso del 2006 e che non ha generato particolari malumori, la questione Kosovo risulta essere certamente diversa, trattandosi di uno scisma di etnie che rischia di riaprire vecchie ferite che sembravano ormai dimenticate. Da un lato c'è la Serbia che rivendica la propria sovranità costituzionalmente prevista sulla regione Kosovo i Metohija, con disponibilità alla concessione di un'ampia autonomia alla regione stessa, mentre dall'altra parte c'è una ferma richiesta di indipendenza incondizionata. La questione Kosovo sta particolarmente a cuore anche alla Russia che, oltre a sposare la tesi serba per vicinanza religiosa ortodossa, ed oltre ad aver posto il veto sulla risoluzione ONU in Consiglio di Sicurezza, teme possibili effetti domino di alcune regioni secessioniste russe che potrebbero sentirsi autorizzate ad agi-



re analogamente al Kosovo stesso.

Nonostante queste ed altre problematiche del Paese, mai come negli ultimi anni l'economia ha registrato tali e tanti successi, ed anche sul fronte italiano gli investimenti in Serbia non sono mancati, basti pensare all'acquisizione di Delta Banka da parte del Gruppo Intesa (333 milioni di euro) o all'ingresso di Findomestic per il settore bancario, oppure all'acquisto da parte di La Fondiaria della società assicurativa DDOR (220 milioni di euro), o ancora ad una serie di investimenti milionari da parte di imprese italiane nel settore del legno, dell'edilizia, del tessile o anche quello agricolo.

Guardando al trend economico crescente del Paese, si nota chiaramente come il mondo economico si muova in maniera del tutto dimentica di quanto il mondo politico faccia, quasi a voler dimostrare che le scelte fondamentali il Paese le ha già compiute e dunque la strada maestra sia già stata imboccata, e spetti ora all'esecutivo decidere unicamente a che velocità percorrere la stessa. Per inciso, va detto che le uniche riforme che i partiti politici hanno portato a termine di comune accordo, sono state quelle avente carattere economico; è stato riformato il diritto societario avvicinandolo alle normative europee, è stata emanata una nuova legge sul lavoro, una nuova legge fallimentare, è stata introdotta dal 2005 l'imposta sul valore aggiunto, è stato istituito un compiuto Registro Imprese e sono state assunte le c.d. *best practice* su molti altri settori. All'appello mancano però la riforma della pubblica amministrazione e quella sul sistema giudiziario.

Non tutti si dicono pronti in Serbia ad accapigliarsi per raggiungere il traguardo europeo, consci del fatto che, alla luce del recente ingresso nell'Unione Europea di Slovenia, Romania e Bulgaria, la Serbia risulterà essere beneficiaria di fondi e particolarmente attrattiva per gli investimenti diretti dall'estero. Su quest'ultimo fronte sembra essere particolarmente vocato il governo serbo che ha introdotto un'aliquota *flat* pari al 10% sugli utili societari, con promessa di portare anche altre fonti di reddito alla stessa aliquota, oltre a particolari sgravi per coloro che presentano progetti di investimento o per coloro che intendono assumere un consistente numero di dipendenti.

Nel corso del 2007, infine, c'è stata l'adesione della Serbia al CEFTA (*Central European Free-Trade Agreement*), già denominato "piccola unione europea", che offrirà agli investitori ed alle imprese un quadro unico di accordi commerciali armonizzato con l'UE, in sostituzione dei 32 accordi di libero scambio bilaterali precedentemente firmati. Hanno firmato l'accordo anche Croazia, Macedonia, Bosnia-Erzegovina, Moldavia, Montenegro, Albania e UNMIK per il Kosovo. Ancora una volta, divisi politicamente ed uniti economicamente.

# Fusione intracomunitaria e stabile organizzazione in Italia

GEORGE LORIS COSTELLI

Ordine di Udine

**I**l contenuto del presente lavoro vuol cercare di affrontare dal punto di vista civilistico, contabile e fiscale, un'operazione di riorganizzazione UE che vede coinvolta anche una stabile organizzazione (S.O.) in Italia di un soggetto comunitario. Il taglio vuol privilegiare un utilizzo operativo a scapito della analisi dottrina che richiederebbe approfondimenti che per ragioni di spazio non possono essere affrontati.<sup>1</sup>

Le riorganizzazioni UE sono regolamentate dalla Direttiva 90/434/CEE, concernente il regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti e agli scambi azionari di società appartenenti a Stati membri diversi, recepita dal nostro ordinamento con D. Lgs. 544/1992. La problematica si distingue a seconda dell'oggetto. Le riorganizzazioni UE potranno avere, infatti, ad oggetto:

- beni di *primo grado* (singoli cespiti);
- beni di *secondo grado* (aziende, rami d'azienda o partecipazioni);
- operazioni di riorganizzazione tra soggetti *qualificati* (fusioni e scissioni).

La normativa comunitaria esprime la volontà di assicurare la *non discriminazione* tra soggetti UE da un punto di vista fiscale. Ciò significa che l'ordinamento comunitario intende favorire i processi di delocalizzazione, riorganizzazione e/o di concentrazione all'interno della UE senza limitazioni o barriere imposte dalle legislazioni fiscali nazionali.

## Il caso

Una società tedesca operante nel settore delle materie plastiche ed esercente l'attività di holding di partecipazione e immobiliare, detiene da diversi anni una sede secondaria in Italia ove esercita attività immobiliare di locazione di un complesso formato da uffici e appartamenti. Tale attività di locazione ha determinato la nascita di una stabile organizzazione in Italia, con annessa tenuta della contabilità (separata della sede secondaria) e di tutti gli adempimenti fiscali e civilistici previsti (deposito annuale del bilancio al Registro Imprese come filiale italiana, dichiarazioni fiscali, etc.). La società tedesca, nel tempo, ha ridotto notevolmente l'attività in quanto il *core business* si è trasferito in altro stato comunitario localizzato nell'Europa orientale, dove operano altre società del gruppo. La proprietà ha, pertanto, espresso l'intenzione di sciogliere la società tedesca e di assegnare la stabile organizzazione ai soci oppure di cedere la stabile organizzazione italiana ad altra società del gruppo.

L'intenzione di chiudere anche la sede secondaria oppure cederla, comportava, però, un rilevan-

te onere fiscale tenuto conto che il trasferimento immobiliare avrebbe dato origine all'emersione di plusvalori latenti oltre alle imposte indirette legate ai trasferimenti.

Una prima ipotesi presa in considerazione è stata quella di conferire il ramo d'azienda "immobiliare" costituente la stabile organizzazione in Italia dalla società tedesca a favore di una società beneficiaria ungherese.

Tale conferimento avrebbe potuto beneficiare del regime previsto per i conferimenti d'azienda in neutralità fiscale come stabilito dalla normativa nazionale<sup>2</sup>. Dopo il primo momento di entusiasmo, è però subentrata la problematica di valutare se la stabile organizzazione di carattere immobiliare potesse avere i requisiti per essere qualificata come "azienda" o "ramo d'azienda". La risposta positiva non era scontata, ma, anzi, la giurisprudenza tendeva ad escludere la qualifica di "azienda" in caso di complessi immobiliari che non fossero gestiti come strutture imprenditoriali. Infatti, anche il parere n. 52 depositato l'11 gennaio 2006 del Comitato antielusivo negò la possibilità di invocare la neutralità fiscale prevista dall'art. 176, in quanto trattasi di conferimento di singoli beni mancanti delle caratteristiche di un complesso aziendale organizzato. Un semplice patrimonio immobiliare non può, pertanto, beneficiare del conferimento con il regime della doppia sospensione ai fini delle imposte dirette.

Prima di comunicare al cliente le conclusioni di quanto sopra, ho voluto approfondire la lettura del 2° comma dell'art. 179 TUIR il quale recita: "Le disposizioni del comma 1 (cfr. fusioni e scissioni) si applicano anche al beneficiario non residente con riferimento alla stabile organizzazione nello Stato italiano, limitatamente agli elementi patrimoniali del conferente residente o, nell'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 178, non residente, in essa effettivamente confluiti".

Ecco che la stabile organizzazione poteva essere

oggetto di una operazione di riorganizzazione intracomunitaria anche in assenza dei requisiti e presupposti di un'azienda vera e propria, qualora l'operazione fosse inquadrata all'interno di una fusione o una scissione.

Tutto ciò deriva dall'art. 10 della citata Direttiva 90/434/CEE, che al punto 1) così recita: "Qualora, fra i beni conferiti all'atto di fusione, di una scissione parziale o di un conferimento di attivo, figurino una stabile organizzazione della società conferente, situata in uno Stato membro diverso da quello di tale società, lo Stato membro della società conferente rinuncia a ogni diritto all'imposizione di detta stabile organizzazione".

(omissis) Lo Stato membro in cui si trova la stabile organizzazione e lo Stato membro della società beneficiaria applicano a tale conferimento le norme della presente direttiva come se lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione fosse lo Stato membro della società conferente".

Dalla lettura della normativa comunitaria, comparata con quella nazionale, appare che l'ordinamento nazionale acconsente al "conferimento" (in senso tecnico) di una stabile organizzazione in neutralità fiscale, soltanto qualora sia configurabile una "azienda", mentre non pone alcuna limitazione qualora il "conferimento" sia implicito all'interno di una operazione di fusione o di scissione.

Nello specifico, il consiglio al cliente è stato di valutare l'opportunità di incorporare la società tedesca in quella ungherese e, all'interno di tale operazione, la stabile organizzazione italiana, compresa nel patrimonio della società tedesca. Naturalmente, l'operazione doveva assicurare, per quanto riguarda il trasferimento della stabile organizzazione italiana, la neutralità fiscale non soltanto per la parte italiana, ma anche per quella tedesca e ungherese. Particolare attenzione andava, infatti, posta al rispetto di tutte le condizioni che sia la normativa comunitaria che quella



SEGUE A PAGINA 12

<sup>1</sup> Ciò nondimeno, i riferimenti normativi principali ai quali si farà riferimento sono: a) le riorganizzazioni "domestiche": TUIR, Capo III "Operazioni Straordinarie" Articoli da 170 a 177 per trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di partecipazioni; b) le riorganizzazioni "UE": TUIR, Capo IV "Operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri UE" Articoli da 178 a 181;

<sup>2</sup> Art. 175 TUIR "conferimento a valori contabili" o art. 176 "conferimento bisospensivo" in neutralità fiscale (dal 2008 sarebbe percorribile soltanto il conferimento ex art. 176). L'art. 179, infine, afferma la neutralità fiscale dei conferimenti di azienda o ramo aziendale tra soggetti intracomunitari, come imposto dalla direttiva comunitaria, ai sensi dell'art. 176.

# Fusione intracomunitaria e stabile organizzazione in Italia

SEGUE DA PAGINA 11

nazionale imponevano per poter godere della neutralità fiscale<sup>3</sup>.

Nel caso specifico, tutte le condizioni erano rispettate e, pertanto, la neutralità fiscale dell'operazione era assicurata. Va, però, sempre tenuto in considerazione il fatto che una **fusione è potenzialmente una operazione elusiva** che ai sensi dell'art. 37 bis del D.P.R. 600/73 potrebbe determinare il disconoscimento fiscale degli effetti. Anche la normativa comunitaria, tra le disposizioni finali, prevede la possibilità da parte di uno Stato membro di rifiutare la neutralità fiscale qualora *“l'obiettivo principale o uno degli obiettivi principali, sia la frode o l'evasione fiscale. E', pertanto, sempre necessario verificare che le operazioni siano effettuate secondo valide ragioni economiche, quali, ad esempio, la ristrutturazione, razionalizzazione delle attività delle società partecipanti all'operazione”*<sup>4</sup>. Soddisfatte le condizioni di legge, l'operazione consente di “trasferire” la stabile organizzazione in neutralità fiscale come ben specificato anche dalla legge delega (art. 34, lett. h. legge 142/1992); la S.O. post fusione **manterrà fiscalmente gli stessi valori** della S.O. ante-fusione<sup>5</sup>.

L'art. 179, comma 1, estende il regime bisospensivo solamente alle operazioni di fusione, ma esclude la fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 178 (stabile organizzazione). Sembrerebbe, pertanto, esclusa l'applicazione dell'art. 172, comma 2 (fusione con neutralità con doppio binario). Nel nostro caso continua, dunque, ad applicarsi quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del D. Lgs. 544/1992 che prevede l'irrelevanza fiscale del disavanzo di fusione formatosi all'estero sugli elementi patrimoniali facenti parte della S.O. nazionale, essendo i beni valutati (fiscalmente) sulla base dell'ultimo valore fiscale riconosciuto (ai fini delle imposte sui redditi) in capo all'incorporata o fusa non residente<sup>6</sup>.

L'art. 181 TUIR regola la possibilità del **riporto delle perdite** in caso di operazioni di fusione e scissione intracomunitarie. Nel caso specifico, le perdite maturate eventualmente dalla S.O. in Italia saranno utilizzabili dal soggetto estero per compensare eventuali imponibili futuri della S.O. post-fusione, nel rispetto dei limiti previsti per le fusioni nazionali (art. 172) tenendo in con-

siderazione la differenza contabile degli elementi dell'attivo e del passivo (patrimonio netto) della S.O. stessa<sup>7</sup>.

**Contabilmente**, la S.O. italiana che è stata acquisita dalla beneficiaria della fusione mantiene gli stessi valori contabili che risultavano nella società fusa. Pertanto, il disavanzo da annullamento o con cambio rimane autonomamente iscritto nell'attivo delle società beneficiaria e non viene utilizzato per rettificare contabilmente i valori degli elementi patrimoniali della S.O. italiana. Ciò nonostante risulta opportuno procedere ad una chiusura contabile della S.O. italiana alla data di efficacia della fusione (data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione al Registro Imprese delle società partecipanti) e una riapertura come S.O. post-fusione. Tale chiusura servirà anche per poter determinare il risultato economico fiscalmente imputabile alla S.O. ante-fusione che dovrà essere autonomamente dichiarato come periodo autonomo 1° gennaio-data di efficacia della fusione<sup>8</sup>. La sede secondaria di società estera (beneficiaria della fusione) dovrà poi procedere al deposito al Registro Imprese in Italia del bilancio della società madre, che comprenderà i due periodi infrannuali ante e post fusione.

**Gli adempimenti civilistici previsti** per le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, etc.) richiedono un complesso iter procedurale che richiede il tassativo rispetto di tutte le condizioni previste dalla legge<sup>9</sup>.

Ad esempio, le norme sui progetti di fusione, le relazioni degli esperti, i termini di opposizione dei creditori, le delibere di approvazione, le norme di tutela dei lavoratori, di protezione delle minoranze, etc., comprendono una vasta parte del codice civile e di procedura civile. Tali norme ovviamente erano e sono diverse in ciascuno stato con diverse autorità competenti per l'esecuzione degli adempimenti che necessariamente devono essere collegati tra loro. Ad esempio, non era possibile, fino a poco tempo fa, ottenere il riconoscimento reciproco alle pubblicità legali degli atti depositati presso le diverse autorità nei diversi paesi. Inoltre, in alcuni paesi competente è il Tribunale civile, in altri il Registro delle Imprese, in altri le Camere di Commercio. Infine, in alcuni paesi non sono necessari i progetti di fusione da depositarsi obbligatoriamente presso Pub-

blici Registri in modo da assicurare la pubblicità dell'atto prima dell'evento<sup>10</sup>.

L'aspetto più critico è quello di dover programmare l'operazione dovendo tenere in considerazione gli aspetti legali, civilistici e fiscali di tre paesi con tre diversi sistemi e normative.

Ulteriore complicazione è rappresentata dal fatto che spesso, soprattutto nei paesi dell'Est, tali operazioni sono seguite solo da avvocati che non sempre sono sensibili ai condizionamenti fiscali che gli atti formali devono soddisfare<sup>11</sup>. Importante, tra l'altro, richiedere, nell'atto di fusione, la precisa identificazione catastale delle singole unità immobiliari italiane e gli altri eventuali beni mobili registrati. La copia autenticata dell'atto di fusione, con traduzione asseverata in Italiano, servirà infatti per ottenere la trascrizione dell'atto stesso presso i vari Pubblici Registri Immobiliari e mobiliari. Utile sarà prevedere, già in atto, la persona autorizzata in Italia a richiedere le trascrizioni. Simili precisazioni in atto dovranno anche riguardare le formalità necessarie per le comunicazioni al Registro delle Imprese relativamente alla sede secondaria costituente la S.O.

## Conclusioni

Il caso che è stato presentato vuole dare un contributo ad uno sforzo “mentale” ed attitudinale che anche noi tecnici siamo chiamati a effettuare per adeguarci alle rapide evoluzioni dei mercati. Grazie anche alla progressiva apertura dei confini che dal 21 dicembre 2007, in base agli accordi di Schengen, si perfezionerà anche con Slovenia, Ungheria, Cechia, Slovacchia, Polonia, Stati baltici, Malta, le imprese non riconoscono più nei confini nazionali delle limitazioni operative. Con sempre maggiore frequenza aziende italiane affrontano logisticamente attività imprenditoriali localizzando filiali, uffici, stabilimenti, magazzini e quant'altro in diversi paesi cercando di gestire al meglio i vantaggi competitivi esistenti. Così anche operatori stranieri, sempre più spesso, richiedono di operare in Italia cercando soluzioni adeguate alle loro esigenze. Tutto ciò impone che non si possa continuare a ragionare professionalmente con mentalità e ambiti limitati a competenze esclusivamente nazionali in quanto verrebbero penalizzate o escluse le soluzioni aziendali più opportune che richiedono però una visione che vada oltre alla normativa nazionale.

<sup>3</sup> L'art. 178 TUIR prevede infatti le seguenti condizioni per le fusioni intracomunitarie: a) i soggetti devono essere società di capitali o enti con sede in almeno due stati membri; b) le società che possono essere coinvolte devono rientrare nelle tipologie previste da un apposito allegato che viene aggiornato periodicamente in base alle modifiche ed integrazioni della citata Direttiva comunitaria; c) le società devono risultare soggette alle imposte sui redditi come specificato in altro allegato; d) l'eventuale conguaglio in denaro ai partecipanti alla fusione non deve superare il 10% del valore nominale della partecipazione ricevuta.<sup>4</sup> Esiste anche una presunzione di comportamento potenzialmente elusivo qualora, successivamente all'operazione di fusione, i beni della S.O., venissero distolti evidenziando così un intento fraudolento preordinato. In tali casi, infatti, il valore di realizzo dei beni estromessi dovrà essere fiscalmente computato in base al valore normale dei beni stessi.

<sup>5</sup> L'art. 179, comma 6, TUIR specifica che gli elementi della S.O. ante fusione che non vengono confluiti nella S.O. post fusione si considerano realizzati al valore normale.

<sup>6</sup> Gli eventuali diversi valori che venissero riconosciuti agli elementi patrimoniali della S.O. in Italia saranno riassunti nell'apposito prospetto di riconciliazione in sede di Unico annuale che verrà presentato dalla società beneficiaria per conto della S.O. La società incorporante estera potrà liberamente imputare il disavanzo da con cambio o annullamento ai beni ricevuti della S.O. in Italia senza che ciò implichi l'emersione di plusvalori in Italia.

<sup>7</sup> Nel caso in cui soggetto conferente e beneficiario siano società estere con S.O. in Italia, non pare applicabile il vincolo di ricostituzione dei fondi e delle riserve in sospensione di imposta (Art. 180).

<sup>8</sup> Qualora il disavanzo da annullamento o da con cambio venisse attribuito per rettificare in aumento gli elementi patrimoniali della S.O. italiana, sarà necessario procedere alla compilazione dell'apposito quadro, in sede di dichiarazione Unico, relativo al disallineamento fiscale/civilistico.

<sup>9</sup> La materia delle operazioni straordinarie UE è uno dei pochi esempi ove la regolamentazione fiscale ha preceduto quella civilistica. Infatti, mentre la normativa fiscale, in seguito alla citata direttiva comunitaria, è stata regolamentata già a partire dal 1992, l'applicazione a casi pratici è stata possibile solo recentemente.

<sup>10</sup> Le operazioni straordinarie intracomunitarie, fino a poco tempo fa, sono state “bloccate” dall'incapacità di interconnessione e coordinamento delle diverse “burocrazie” dei singoli paesi e degli apparati che non erano disponibili ad affrontare la “globalizzazione” societaria. A tutto ciò si aggiunge anche la necessità di affidarsi professionalmente ad una regia che coordini appropriatamente i diversi adempimenti. Nel caso di specie, tale operazione, per quanto non lineare, è risultata non soltanto possibile, ma anche relativamente rapida.

<sup>11</sup> Nel caso di specie si è dovuto insistere non poco affinché gli atti di fusione contenessero tutti gli elementi necessari per garantire la neutralità fiscale conforme alla direttiva comunitaria e alla normativa fiscale di tutti e tre i paesi coinvolti.

## NORME E TRIBUTI

# La cessione del contratto di leasing

## *Il trattamento fiscale dopo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 212/E 8/8/2007*

GIOVANNI SGURA

Collegio del Friuli - Udine



**C**OME È NOTO L'AGENZIA delle Entrate ha preso posizione sul trattamento fiscale del corrispettivo per la cessione del contratto di leasing; con ciò superando la posizione dell'Adc n. 141 e della Dre Emilia Romagna. Il principio affermato dall'Agenzia è il seguente:

- il corrispettivo pattuito per la cessione del contratto di leasing ha due distinte cause economiche:

a) l'acquisto del bene al termine del contratto;

b) il godimento del bene nel periodo di residua locazione (dal momento del subentro al momento del riscatto);

- a fronte delle due distinte cause il corrispettivo andrà conseguentemente frazionato in quello riferibile alla causa a) ed in quello riferibile alla causa b) con due differenti trattamenti fiscali:

a) il ricavo relativo alla "cessione" del diritto di acquisto del bene, quota a), è imponibile per il cedente a norma dell'art. 88, comma 5 del TUIR quale sopravvenienza attiva; il relativo costo sostenuto dal cessionario costituisce "costo sospeso" (da iscrivere nelle "immobilizzazioni in corso ed acconti B II 5" dello stato patrimoniale) che incrementerà il costo relativo all'esercizio del diritto di riscatto per essere ammortizzato secondo le regole ordinarie dal periodo d'imposta in un cui tale diritto verrà esercitato; nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto costituirà invece insussistenza passiva deducibile nel periodo d'imposta in cui scade il termine per l'esercizio di tale diritto;

b) il ricavo relativo alla "cessione" del diritto di godimento, quota b), sarà imponibile per il cedente a norma dell'art. 83 del TUIR; il relativo costo sarà invece deducibile per il cessionario sulla base della residua durata della locazione a norma dell'art. 108, comma 3 del TUIR;

- la quota a) – corrispettivo per l'acquisto del bene – si assume pari alla differenza tra il valore normale del bene al momento della cessione ed il valore attualizzato delle residue rate del contratto e del prezzo di riscatto; e quindi, come affermato dall'Agenzia, sempre in misura pari alla sopravvenienza attiva per il cedente ex art. 88, comma 5;

- la quota b) – corrispettivo per il godimento – si assume pari alla differenza tra il corrispettivo effettivamente pattuito ed il valore normale del bene al momento della cessione (al netto del valore attualizzato di canoni residui e prezzo di riscatto).

**DAL PUNTO DI VISTA PRATICO** è perciò ne-

cessario identificare tre distinti valori:

1) il valore normale del bene, secondo i criteri generali previsti in materia (art. 9 TUIR);

2) il corrispettivo della cessione, desumibile dal contratto;

3) il valore attuale dei canoni di leasing e del prezzo di riscatto, per prassi consolidata utilizzando il tasso "interno" rilevabile dal contratto di leasing.

Determinando poi la quota a) di corrispettivo riferibile all'acquisto del bene quale differenza tra i valori 1) e 3) e la quota b) di corrispettivo riferibile al godimento quale differenza positiva (se esistente) tra la quota a) ed il valore 3).

L'Agenzia stessa precisa che la quota b) potrebbe non essere quantificata (come nel caso esaminato nella risoluzione); si può quindi affermare che per una cessione il cui prezzo sia determinato contrattualmente quale differenza tra il valore normale ed il valore attualizzato dei canoni e del prezzo di riscatto non vi è costo per il cessionario da dedurre in base alla durata residua del contratto di leasing.

**LA POSIZIONE DELL'AGENZIA** ha il notevole pregio di semplificare il trattamento fiscale della cessione del contratto di leasing; introducendo però una sorta di "presunzione" (in senso atecnico) di corrispondenza tra la sopravvenienza ex art. 88 comma 5 ed il prezzo per la cessione del diritto di acquisto e che, quindi, l'eventuale differenza positiva costituisca corrispettivo del godimento del bene per la durata contrattuale residua.

**SE APPARE CONDIVISIBILE** l'individuazione di due distinte cause economiche nella cessione del contratto di leasing appare invece più discutibile la "presunzione" affermata dall'Agenzia sulla corrispondenza tra la sopravvenienza per il

cedente ex art. 88, comma 5 ed il "prezzo" della cessione del diritto di acquisto.

Sovente trovano infatti logica giustificazione economica prezzi per l'acquisto differenti dal valore normale del bene (al netto di canoni e riscatto attualizzati), come nelle ipotesi di penalizzanti meccanismi di indicizzazione del contratto di leasing che il cessionario tenderà a far gravare sul cedente oppure di prevedibili oscillazioni del valore di mercato del bene alla data prevista per il riscatto.

**OPERATIVAMENTE VA SOTTOLINEATO** che, data la "corrispondenza" affermata dall'Agenzia tra la sopravvenienza ex art. 88, comma 5 ed il costo che il cessionario andrà a "sospendere" in attesa di capitalizzazione con il prezzo di riscatto, diviene opportuna, a tutela del cessionario, la preventiva determinazione del valore normale ex art. 9 TUIR, determinazione che, come noto, risulta spesso non facile e soggetta a contestazioni; e ciò porterà probabilmente ad una generica "rinuncia" da parte dei cessionari alla deduzione di costi in relazione alla durata residua del leasing.

A meno che non si voglia sostenere l'inapplicabilità della "presunzione" di corrispondenza affermata dall'Agenzia, riuscendo comunque a dimostrare con sufficiente attendibilità il valore del bene attribuibile al momento del riscatto.

**RIMANE QUINDI PROBLEMATICA** e rischiosa dal punto di vista fiscale una cessione ad un prezzo inferiore al valore normale al momento della cessione del contratto di leasing (al netto di canoni e riscatto attualizzati); mentre rimane conveniente per il cessionario l'interpretazione dell'Agenzia in ogni caso di prezzo superiore al valore normale, essendo consentita nella normalità dei casi una deduzione più rapida dei relativi maggiori costi (salve le precedenti considerazioni sulla determinazione del valore normale del bene).

**E' INOLTRE OPPORTUNO NOTARE** che l'Agenzia afferma l'autonoma imponibilità per il cedente dell'eventuale differenza positiva tra il prezzo della cessione ed il valore normale del bene (al netto di rate e riscatto attualizzati); afferma l'Agenzia che tale ricavo è imponibile a norma dell'art. 83; nulla viene (chiaramente) affermato invece nel caso in cui tale differenza sia negativa. Estendendo il principio affermato dall'Agenzia potrebbe apparire logico che una eventuale differenza negativa costituisca invece un costo deducibile per il cedente; ma in tale caso vana sarebbe stata l'introduzione del criterio del valore normale nelle cessioni dei contratti di leasing operata per contrastare evidenti tentazioni evasive.

# L'azione sociale di responsabilità tra vecchio e nuovo ordinamento

## 1. La responsabilità degli amministratori di s.p.a.

La riforma societaria ha introdotto alcune novità in ordine al regime della responsabilità degli amministratori verso la società, prevista e disciplinata dagli articoli 2392 e ss. del codice civile.

Mentre la precedente formulazione della norma faceva anche riferimento all'inadempimento dell'obbligo generale di vigilanza o di intervento (preventivo o successivo), secondo il nuovo ordinamento gli amministratori «devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze». Il legislatore della riforma, dunque, ha preferito ancorare la responsabilità degli amministratori alla violazione di specifici obblighi e richiamare il concetto di diligenza professionale, che coinvolge una "attenzione" più specifica, riconducibile, appunto, alla diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. Scompare, pertanto, rispetto al vecchio testo, il riferimento alla diligenza del mandatario che, ai sensi dell'art. 1710 c.c. «è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia».

C'è, dunque, ora, una puntualizzazione dei criteri valutativi del comportamento degli amministratori, anche se concorrono a delineare la nozione di diligenza, anche i generali canoni di prudenza e di perizia, da intendersi come capacità di gestire un'impresa, alla luce delle dimensioni e dello specifico oggetto ed attività di questa.

La responsabilità di cui trattiamo ha pacifica natura contrattuale, da riconnettersi alla violazione dello statuto della società e non già ad un (inesistente) contratto di amministrazione (1).

Ma affinché sia configurabile la responsabilità di cui trattasi, oltre alla imputabilità di uno specifico inadempimento di un obbligo imposto dalla legge o dallo statuto, anche un danno per la società che ne sia conseguenza diretta ed immediata ex art. 1223 c.c. In altri termini, l'amministratore non può diventare *sic et simpliciter*, il capro espiatorio, l'indiziato primo o unico nell'ipotesi di insuccesso dell'impresa: perché sia chiamato a rispondere dei danni è necessario un suo specifico inadempimento ai doveri di cui prima si diceva. Il danno risarcibile è quello causalmente riconducibile, in via diretta ed immediata, alla condotta (sia essa dolosa o colposa) dell'amministratore, sotto il duplice aspetto del danno emergente e del lucro cessante, commisurabile nel pregiudizio che la società non avrebbe subito, qualora l'amministratore non avesse posto in essere quel dato comportamento (tanto commissivo, quanto omissivo) illegittimo.

Si osservi che la responsabilità del singolo ammini-

MAURO SFERRAZZA  
Avvocato in Belluno  
Università Ca' Foscari - Venezia

stratore non viene concepita dall'art. 2392 c.c. come derivante dal fatto in sé di appartenere al consiglio di amministrazione; la stessa è, invece, riconnessa alla personale partecipazione all'atto che ha causato il danno. Ciò anche in armonia con i principi fondamentali in materia di responsabilità sia civile, che penale.

È necessario, tuttavia, osservare che anche laddove il singolo amministratore non abbia personalmente partecipato al compimento dell'atto che ha recato pregiudizio alla società, lo stesso potrà essere comunque



chiamato a rispondere per non aver impedito il compimento di atti pregiudizievoli di cui era a conoscenza o per non aver limitato o eliminato gli effetti dannosi di tali atti. In tal ottica, infatti, la norma di cui all'art. 2392 c.c. prevede che la responsabilità non si estende agli amministratori che abbiano fatto annotare «senza ritardo» il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone altresì immediata comunicazione per iscritto al presidente del collegio sindacale. Tale esimente deve comunque ritenersi subordinata all'onere della prova incombente sugli amministratori, che dovranno dimostrare di aver fatto tutto il possibile per impedire il compimento dell'atto pregiudizievole o per eliminarne o limitarne le conseguenze dannose (2).

Agli amministratori, dunque, l'onere di provare i fatti che escludono la loro responsabilità o la sopraggiunta impossibilità della loro prestazione per cause ad essi non imputabili. Peraltro, sotto tale profilo, è opportu-

no precisare che la circostanza di aver eseguito una deliberazione del consiglio di amministrazione, non libera il singolo amministratore, ma semmai involge la responsabilità degli altri componenti il consiglio, sempre esclusi quelli che abbiano fatto constatare a verbale il proprio dissenso.

L'art. 2392, comma 1, configura quale solidale la responsabilità degli amministratori verso la società per inosservanza dei doveri loro propri, «a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori».

La società potrà comunque ovviamente agire nei confronti di uno solo degli amministratori responsabili, senza dar luogo a litisconsorzio necessario, salva l'applicazione delle norme sul regresso nelle obbligazioni solidali.

## 2. L'azione di responsabilità esercitata dalla società

L'azione di responsabilità verso gli amministratori può essere deliberata dall'assemblea, anche se questa è stata convocata per discutere del bilancio ed essa non rientri nell'ordine del giorno. È necessario, però, che i fatti per i quali si intende proporre azione di responsabilità siano stati commessi nell'esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto dell'assemblea (3).

Rimangono esclusi dal voto, ai sensi dell'art. 2373, comma 2, gli amministratori della cui responsabilità si tratta, divieto che quindi persiste nonostante il venire meno dall'obbligo di astensione per l'azionista in conflitto di interessi con la società. Analogamente dicasi per quanto concerne i componenti del consiglio di gestione nelle deliberazioni riguardanti la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

La ratio della norma che subordina alla delibera assembleare la proposizione dell'azione di risarcimento danni contro gli amministratori della società, va rintracciata «nell'esigenza di subordinare una così grave iniziativa (la quale normalmente comporta la revoca dell'amministratore) ad una preventiva valutazione della maggioranza assembleare, sottraendola «alle eventuali animosità o, all'opposto, alle eventuali compiacenze dei successivi consigli di amministrazione», evitando, al tempo stesso, che possa essere assunta dai singoli soci o da alcuni di essi» (4).

La delibera assembleare con la quale viene decisa la proposizione della domanda di cui trattasi può essere qualificata quale presupposto di

SEGUE A PAGINA 16

(1) Così F. GALGANO, *Il Nuovo Diritto Societario*, Padova, p. 278. Sulla natura contrattuale della responsabilità di cui trattasi v. anche Cassazione, sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 768; Tribunale di S. M. Capua Vetere, 23 maggio 2000, in *Riv. not.*, 2003, p. 458, con nota di PASTORE.

(2) Cfr. U. TRACANELLA, Nuovi profili della responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali, in Atti del Seminario sulla Riforma del diritto societario tenuto nell'auditorium della Cassa Forense in Roma il 21 maggio 2003.

(3) Nel vigore del precedente dettato dell'art. 2393 c.c. («La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare») che non faceva riferimento alcuno all'esercizio cui i fatti gestori dovevano riferirsi per essere oggetto dell'apposita delibera, la giurisprudenza aveva ritenuto che la deliberazione dell'azione sociale di responsabilità potesse essere adottata dall'assemblea ogniqualvolta fosse stata posta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, a prescindere dal fatto che gli addebiti fossero connessi ai fatti di gestione rappresentati nel bilancio in discussione (cfr. Tribunale di Milano, 3 settembre 2003, in *Giur. it.*, 2003, p. 2325).

(4) Cassazione, sez. I, 6 marzo 1999, n. 1925, in *Foro it.*, I, col. 2299.

# L'azione sociale di responsabilità tra vecchio e nuovo ordinamento

SEGUE DA PAGINA 15

legittimazione (5), legittimazione da intendersi però riferita non già ad un mero presupposto processuale, bensì ad una vera e propria condizione dell'azione (6).

Sotto l'aspetto processuale, la sussistenza della deliberazione assembleare deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice, peraltro, in via preliminare, pur essendo siffatto presupposto suscettibile di successiva regolarizzazione con effetto *ex tunc* (7).

Deve evidenziarsi che «la deliberazione assembleare è prodromica alla sola proposizione dell'azione sociale di responsabilità per il risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento da parte degli amministratori degli obblighi loro imposti dalla legge o dall'atto costitutivo, ma non anche in relazione ad atti che non costituiscono estrinsecazione diretta delle specifiche attribuzioni dell'amministratore, ancorché da questa occasionati od agevolati» (8). In questo caso, infatti, l'azione è direttamente ed unicamente volta «ad ottenere l'adempimento di uno specifico obbligo inerente allo svolgimento delle funzioni di amministratore» (9) e, quindi, appare estranea all'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 2393 c.c.

La delibera sociale diretta all'esercizio dell'azione per far valere la responsabilità degli amministratori, non comporta necessariamente la revoca degli stessi, revoca che invece è effetto automatico qualora la delibera sia stata assunta con il «voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale». In questo caso alla revoca fa seguito la sostituzione degli amministratori.

Per completezza di esposizione, occorre fare menzione del fatto che l'azione di responsabilità per conto della società può essere promossa anche se la società è in liquidazione. Può, inoltre, essere proposta dal curatore speciale nominato dal Tribunale ex art. 78 c.p.c., nell'ipotesi in cui gli amministratori contro i quali si agisce non sono stati revocati; dal curatore fallimentare, previa autorizzazione del giudice delegato (10); dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, nel caso di liquidazione coatta amministrativa (11); dal commissario straordinario, nel caso in cui la società sia sottoposta ad amministrazione straordinaria; dall'amministratore giudiziario nominato ex art. 2409, comma 6; dal consiglio di sorveglianza (12).

Occorre, sul punto, evidenziare che la legge 28 dicembre 2005, n. 262 («disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari») è intervenuta sul testo dell'art. 2393 c.c., introducendo un nuovo comma che consente anche al collegio sindacale di esperire l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, purché sia promossa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

## a. Rinuncia all'azione.

La società può rinunciare all'azione promossa o può transigere, purché la rinuncia e/o la transazione sia stata approvata con delibera espressa dell'assemblea (13). L'effetto è, tuttavia, impedito dal voto contrario «di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis» (14).

Quanto, invece, alla rinuncia all'esercizio dell'azione sociale da parte dei soci a mezzo stipula di patti parasociali la questione è più complessa (15). Sul punto si registrano, in dottrina, differenti soluzioni.

Secondo una parte (minoritaria) della dottrina, tali patti sarebbe del tutto validi ed efficaci (16): la tesi muove essenzialmente dalla premessa che la disciplina in tema di responsabilità degli amministratori è dettata nell'esclusivo interesse della società e dei soci.

Secondo altro e più seguito orientamento (17), viceversa, le norme che disciplinano la responsabilità di che trattasi, sono volte alla tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello dei terzi, con la conseguenza che le relative disposizioni rivestono natura inderogabile. La materia, pertanto, sarebbe indisponibile ed i relativi patti invalidi.

Altra dottrina distingue, poi, a seconda che i patti siano preventivi oppure successivi. Invalidi i primi in quanto la sottrazione a priori degli amministratori ad un'eventuale azione di responsabilità sociale, tende ad eliminare l'effetto dissuasivo insito nella stessa (18), riducendo la garanzia di una corretta gestione societaria, elemento che non può costituire oggetto di atti di autonomia privata (19): ne deriva la nullità dell'accordo, anche ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c. Validi, invece, i patti parasociali successivi, ossia stipulati in

relazione a danni scaturiti da fatti gestori già posti in essere dall'organo di amministrazione che, involgendo soltanto il diritto al risarcimento del danno, configurano un interesse liberamente disponibile dalle parti (20).

## b) Termine per l'esercizio.

Una novità che consegue al nuovo dettato dell'art. 2393 c.c., è rappresentata dalla espressa previsione di un termine per la proposizione dell'azione di responsabilità. Siffatto termine è stabilito in cinque anni che decorrono dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. Ai fini della decorrenza del termine anzidetto, dunque, non è dato fare riferimento al momento di verifica del danno o di consumazione del fatto dannoso.

Sulla natura del predetto termine la dottrina non è concorde. Basandosi sul dato letterale, che fa riferimento ad un termine entro cui esercitare l'azione, sembrerebbe doversi propendere per la natura decadenziale dello stesso, così come del resto ritenuto dai primi interpreti. Non manca, tuttavia, chi vi legge un ordinario termine di prescrizione.

## c) Competenza giurisdizionale.

La competenza a conoscere della domanda di danni di cui trattasi è attribuita al Tribunale ordinario (21). La tesi della competenza del Giudice del lavoro non può, infatti, essere condivisa. Non rileva, in tale prospettiva, la circostanza che tra amministratore e società ricorre un rapporto riferibile all'ambito della c.d. parasubordinazione (22), cui, ai sensi dell'art. 409 c.p.c., è applicabile il rito delle controversie in materia di lavoro. La suddetta regola trova applicazione quando sia l'amministratore ad avanzare pretese nei confronti della società amministrata e non viceversa. Ma ancor più pregnante, ed a prescindere da qualsivoglia considerazione in ordine all'effettiva configurabilità, nella fattispecie, di un rapporto di lavoro "parasubordinato" (23), appare la considerazione delle specifiche ed obiettive caratteristiche dell'azione sociale di responsabilità, che ne fanno un'azione «distinta, nel *petitum* e nella *causa petendi*, rispetto al rapporto obbligatorio avente ad oggetto la prestazione d'opera dietro corresponsione di un compenso» (24). Del resto, ove così non fosse, «si rischierebbe di

SEGUE A PAGINA 17

(5) Così, di recente, Tribunale di Messina, 5 gennaio 2006, n. 34, inedita.

(6) In tal senso, Tribunale di Milano, 15 maggio 1986, in *Le Società*, 1986, p. 1221.

(7) Cfr. Cassazione, sez. I, 11 novembre 1996, n. 9849, in *Le Società*, 1997, p. 641, con nota di DELUCCHI. V. anche Cassazione, sez. I, 6 giugno 2003, n. 9090, in *Foro it.*, 2004, I, col. 551.

(8) Tribunale di Messina, cit.

(9) Cassazione, sez. I, 6 marzo 1999, n. 1925, cit.

(10) Ex artt. 2394 c.c. e art. 146, comma 2, l. fall.

(11) Ex art. 206, comma 1, l. fall.

(12) L'art. 2409 decies c.c. prevede, infatti, che il consiglio di sorveglianza possa proporre azione di responsabilità nei confronti dei componenti il consiglio di gestione. La delibera deve essere presa dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza, ma se è assunta dai due terzi dei suoi componenti, comporta la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro la quale la stessa è proposta.

(13) Giova ricordare che la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio delle azioni previste dagli articoli 2393 bis, 2394 e 2394 bis del codice civile.

(14) Analoga facoltà di rinuncia e/o transazione è riconosciuta ex art. 2409 decies c.c. al consiglio di sorveglianza, con delibera adottata dalla maggioranza assoluta dei componenti.

(15) Non di rado, infatti, la prassi annovera tipologie di accordo, se non vere e proprie convenzioni di voto, con le quali i soci rinunciano all'azione sociale prevista e disciplinata dall'art. 2393 c.c.

(16) Cfr., per tutti, G. VISENTINI, *I sindacati di voto: realtà e prospettive*, in *Riv. soc.*, 1998, p. 15 ss.

(17) Tra gli altri, v. L. FARENGA, *I contratti parasociali*, Milano, 1987, p. 347; F. BONELLI, *La responsabilità degli amministratori di società per azioni*, Milano, 1975, p. 10 ss.

(18) Cfr. P.G. JAEGER, *Il problema delle convenzioni di voto*, in *Giur. comm.*, 1989, I, p. 201 ss.

(19) In tal senso, G.A. RESCIO, *I sindacati di voto*, in G.E. COLOMBO - G.B. PORTALE, *Trattato delle società per azioni*, III, Utet, Torino, 1994, p. 546.

(20) Cfr. G.A. RESCIO, *op. cit.*, p. 547.

(21) Deve precisarsi che con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/1998, la questione attiene non più alla competenza in senso tecnico, ma soltanto al rito applicabile ed alla composizione dell'organo giudicante. La riforma del "giudice unico" e la soppressione degli uffici della Pretura, infatti, riduce la questione ad un problema di ripartizione delle funzioni all'interno dello stesso Tribunale tra sezione lavoro e sezioni ordinarie.

Quanto, specificamente, alla composizione dell'organo giudicante, il problema è stato affrontato e risolto dall'art. 50 bis c.p.c. (introdotto dall'art. 56 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51), secondo cui «nelle cause di responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali e i liquidatori delle società», il Tribunale giudica in composizione collegiale. A conferma, l'art. 144 ter (inserito dall'art. 130 del decreto legislativo prima citato) esclude dal novero delle controversie di cui all'art. 409 c.p.c., quelle di cui all'art. 50 bis, comma 1, n. 5, seconda parte, del codice di rito.

In via giurisprudenziale, la competenza del Tribunale ordinario in formazione collegiale è affermata da: Tribunale di Latina, 30 settembre 2000, in *Foro pad.*, 2000, I, p. 377, con nota di DI GRAVIO; Tribunale di Padova, 16 luglio 1999, in *Fallimento*, 2000, p. 895, con nota di PATTI, *Sequestro conservativo autorizzato ex art. 146 l. fall., onere probatorio del curatore e ruolo del giudice delegato*; Tribunale di Pordenone, 18 marzo 1999, in *Foro it.*, 1999, I, col. 3650, con nota di M. FABIANI.

(22) Cfr. Cassazione, sez. un., 14 dicembre 1994, n. 10680, in *Foro it.*, 1995, I, col. 1486.

(23) Si aggiunga che la responsabilità fatta valere dalla società nei confronti del proprio amministratore, non è riferibile al rapporto di lavoro parasubordinato, bensì a quello di immedesimazione organica che intercorre tra gli stessi (in tal senso, Cassazione, 14 dicembre 1991, n. 13498, in *Foro it.*, 1992, I, col. 1803).

(24) Così Cassazione, 2 marzo 1999, n. 1726, in *Foro it.*, 1999, I, col. 1853, con osservazioni di M. FABIANI e in *Le Società*, 1999, p. 830, con nota di AMBROSIANI, *Competenza del giudice ordinario per le controversie tra società e amministratore unico o delegato*.

# L'azione sociale di responsabilità tra vecchio e nuovo ordinamento

SEGUE DA PAGINA 16

determinare una singolare ed ingiustificabile divaricazione di rito e di competenza tra la predetta azione sociale di responsabilità, da un lato, e, dall'altro lato, l'azione di responsabilità dei creditori sociali contemplata dal successivo art. 2394 (...) e quella individuale spettante ai soci ed ai terzi a norma dell'art. 2395» (25), esercitabili davanti al giudice ordinario, secondo le regole del rito processuale ordinario.

### 3. L'azione di responsabilità esercitata dai soci

La riforma del diritto societario ha introdotto l'art. 2393 bis c.c. rubricato «Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci». L'azione riveste natura surrogatoria, tanto è vero che gli eventuali benefici vanno a vantaggio della società e non già dei soci che hanno promosso la stessa (26).

La legittimazione spetta ai soci che rappresentano una determinata quota del capitale sociale: il quinto per le società «chiuse» (ovvero quote di diversa misura, comunque mai superiori al terzo, se vi è una espressa previsione statutaria al riguardo); un quarantesimo (e non più un ventesimo) per le società aperte al mercato del capitale di rischio (27).

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori può, dunque, essere oggi esercitata anche dalla minoranza. La giustificazione di tale previsione può rinvenirsi nel fatto che l'azione sociale ex art. 2393 c.c. ha sempre trovato scarsa applicazione pratica, specie a causa dei condizionamenti che gli amministratori sono comunque in grado di esercitare sui soci o su una parte di essi, impedendo il formarsi delle maggioranze richieste dalla legge.

La società è parte dell'azione sociale *de qua* e viene chiamata in giudizio mediante notifica dell'atto di citazione che dovrà essere effettuata alla stessa «anche in persona del presidente del collegio sindacale».

Analogamente a quanto accade nel caso di azione di responsabilità attivata dalla relativa delibera assembleare, anche i soci di minoranza possono rinunciare all'azione o transigerla, con l'espressa statuizione che il corrispettivo della rinuncia o della transazione va a vantaggio della società.

L'esercizio dell'azione dei soci è soggetto al medesimo termine previsto per l'azione della società, ma si caratterizza per un diverso momento di inizio della decorrenza: il termine, infatti, inizia a decorrere dal momento del compimento dell'atto lesivo e non già, come accade nell'azione ex art. 2393 c.c., dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

Gli effetti dell'accoglimento della domanda, possono così sintetizzarsi: il risarcimento del danno patrimoniale (cui sono condannati gli amministratori) va a reintegrare il patrimonio sociale; le spese di giudizio o quelle sostenute per l'accertamento dei fatti, se non poste a carico dei soccombenti o non recuperate, sono rimborsate dalle società ai soci attori in giudizio.

### 4. La responsabilità degli amministratori di fatto

Si è posto il problema se la responsabilità di cui tratta-

si possa investire gli amministratori di fatto, ossia coloro che senza idoneo e valido titolo, si inseriscono nella gestione della società o concorrono a gestire la stessa con un potere che di fatto corrisponde a quello riconosciuto agli amministratori di diritto.

Il quesito che trova pacifica risposta affermativa in campo penale, non trova altrettanto pronta soluzione nel diritto civile.

E così, se l'azione di cui agli artt. 2392 e 2393 c.c. può essere esperita anche nei confronti degli amministratori nominati con delibera invalida o tacita dell'assemblea (28), può osservarsi come, in direzione contraria, l'azione ordinaria di danni da atto illecito di cui all'art. 2043 c.c. può essere esperita solo nei confronti di chi ha usurpato i poteri di gestione o li ha ricevuti da un terzo.

Siffatte distinzioni sono dovute al fatto «che la responsabilità degli amministratori è in realtà una responsabilità contrattuale, basata sull'inadempimento di doveri derivanti dal contratto di società e non dal contratto di amministrazione formato dalla nomina assembleare e dall'accettazione dei nominati» (29). Ne consegue che anche la responsabilità degli amministratori di fatto deve pur sempre considerarsi quale responsabilità contrattuale, basata sull'inosservanza dei doveri che derivano dal contratto di società (30).

### 5. Differenze tra l'azione di responsabilità esercitata dalla società e quella promossa dai creditori sociali.

La responsabilità degli amministratori verso la società deve essere tenuta distinta dalla responsabilità prevista dall'art. 2394 c.c. per i danni arrecati ai creditori sociali quale conseguenza dell'inosservanza degli obblighi relativi alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (31).

Il creditore sociale ha, infatti, il diritto di chiedere il risarcimento dei danni e, segnatamente, l'equivalente della prestazione dovuta dalla società e che questa, in conseguenza del comportamento dell'amministratore, non è più in grado di fornire.

Si tratta di responsabilità extracontrattuale (32) che trae luogo tanto, quanto da un comportamento dell'amministratore che costituisce causa di una diminuzione del patrimonio sociale di entità tale da rendere lo stesso idoneo ad assolvere la sua funzione di garanzia (generica) del soddisfacimento dei loro crediti, anche attesa l'insussistenza di un preesistente vincolo obbligatorio tra le parti.

La tutela di cui trattasi è dettata dal legislatore in funzione dell'aspettativa di prestazione dei creditori sociali, che viene lesa dal comportamento indebito dell'amministratore, da cui scaturisce un correlato danno ingiusto, anche in considerazione del fatto che il patrimonio della società rappresenta la prima (se non l'unica) garanzia offerta ai creditori.

L'art. 2394 c.c. stabilisce che i creditori possono agire nei confronti degli amministratori solo nel caso in cui essi abbiano effettivamente subito un danno, ossia quando il patrimonio sociale risulti effettivamente insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. Tutta-

via, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, la lesione del diritto dei creditori sociali ricorre non soltanto quando il fatto dell'amministratore abbia provocato la definitiva impossibilità di esigere il credito, ma anche quando l'aspettativa del creditore sia lesa, pur non venendo definitivamente meno la possibilità per il debitore di esigere nel futuro le proprie prestazioni (33).

Discussa la natura autonoma dell'azione di responsabilità promossa dai creditori. Non convince la tesi che la qualifica come azione surrogatoria, con la conseguenza che la stessa, anche laddove esercitata da un singolo creditore, condurrebbe alla condanna degli amministratori nei confronti della società: sarebbe, cioè, rivolta alla reintegrazione del patrimonio sociale. Deve, infatti, ritenersi che l'azione di responsabilità promossa dai creditori abbia propria autonomia, con la conseguenza che la stessa è diretta ad ottenere la condanna degli amministratori nei confronti dei singoli creditori che agiscono. Quest'ultimo orientamento pare trovare conforto nella stessa lettera della norma di cui all'art. 2394 c.c. Basta considerare il comma 4 secondo cui la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori di esercitare l'azione. Il carattere surrogatorio dell'azione, impedirebbe invece in tal caso ai creditori la possibilità di promuoverla.

Argomenti a sostegno della tesi qui preferita possono trarsi anche dall'esame dell'art. 2394 bis e della disciplina inerente alle procedure concorsuali, nella parte in cui consentono al curatore fallimentare di agire contro gli amministratori a norma degli artt. 2393 e 2394 c.c. Tale duplice possibilità di azione, non troverebbe supporto, sul piano logico-giuridico, qualora si trattasse dell'esercizio diretto e dell'esercizio surrogatorio di una stessa azione.

L'autonomia dell'azione in esame rispetto all'azione sociale è confermata, infine, dalla prescrizione quinquennale della stessa che, nel caso di specie, decorre dal momento in cui risulta l'insufficienza del patrimonio sociale (34).

### 6. La responsabilità dei componenti il consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza ed il comitato per il controllo sulla gestione

Com'è noto, la riforma del diritto societario ha introdotto, relativamente alla scelta di governo delle società per azioni, accanto a quello tradizionale (composto dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale), altri due modelli alternativi di amministrazione e di controllo: il modello dualistico (composto da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza) ed il modello monistico, ove sia l'amministrazione, che il controllo vengono concentrati in un unico organo ovvero il consiglio di amministrazione al cui interno viene costituito un comitato per il controllo sulla gestione.

Al consiglio di gestione, come per il tradizionale consiglio di amministrazione, spetta la gestione dell'impresa. L'azione di responsabilità contro i consi-

SEGUE A PAGINA 18

(25) Cassazione, 6 giugno 2003, n. 9090, in *Foro it.*, 2004, I, col. 551.

(26) Si tratta, è intuitivo, di un'azione diversa da quella di cui all'art. 2395 c.c. ossia l'azione spettante «al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori». La previsione di un'azione sociale, infatti, non può certo pregiudicare il diritto del singolo socio o del terzo di agire in giudizio, in via ordinaria, per la tutela della diretta e specifica lesione subita.

(27) Ciò per effetto della già richiamata legge 28 dicembre 2005, n. 262, atteso che la precedente riforma societaria, che aveva introdotto l'art. 2393 bis, prevedeva la percentuale, appunto, di un ventesimo del capitale sociale.

(28) Cfr. App. Milano, 28 marzo 1980, in *Giur. It.*, 1982, I, 2.

(29) U. TRACANELLA, *Nuovi profili della responsabilità di amministratori e sindaci nelle società di capitali*, in Atti del Seminario sulla Riforma del diritto societario tenuto nell'auditorium della Cassa Forense in Roma il 21 maggio 2003.

(30) In tal senso, F. GALGANO, *op. cit.*, p. 282. Cfr. anche Cassazione, 14 settembre 1999, n. 9795, in *Foro it.*, Rep. 1999, voce *Società*, 846.

(31) Tale forma di responsabilità si correla, appunto, al mantenimento della garanzia patrimoniale che i terzi creditori nutrono verso la società.

(32) Si noti che la differente natura delle due azioni esperibili contro gli amministratori si traduce anche nella diversa disciplina della devoluzione degli eventuali risultati utili delle medesime: nel caso dell'azione sociale ex art. 2393 c.c., il risarcimento andrà a favore della società ed a diretto incremento del patrimonio sociale; i benefici dell'azione ex art. 2394 c.c., anche considerato che deve escludersi nella stessa qualsiasi funzione surrogatoria, andranno, invece, direttamente a favore dei creditori che hanno agito, rappresentando il danno subito dagli stessi - la misura del loro interesse ad agire.

(33) In tal senso, Cassazione, sez. un., 24 giugno 1972, n. 2134; F. Galgano, *op. cit.*, p. 283.

(34) Cfr. Cassazione, sez. un., 6 ottobre 1981, n. 5241, in *Giur. comm.*, 1982, II, p. 768.



# L'azione sociale di responsabilità tra vecchio e nuovo ordinamento

SEGUE DA PAGINA 17

glieri di gestione è promossa:

a) dalla società o dai soci (ai sensi degli artt. 2393 e 2393 bis c.c.);

b) dal consiglio di sorveglianza, con deliberazione assunta dalla maggioranza dei suoi componenti (35). Se deliberata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, comporta la revoca d'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta. L'azione di responsabilità può essere esercitata dal consiglio di sorveglianza entro 5 anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. L'azione proposta dal consiglio di sorveglianza può essere oggetto di rinuncia o di transazione, purché vi sia l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio stesso ed a condizione che non si oppongano i soci che rappresentano la percentuale di capitale fissata dall'ultimo comma dall'art. 2393 c.c.

c) dai soci di minoranza ai sensi dell'art. 2393 bis c.c. (art. 2409 decies, comma 4, c.c.).

d) dai creditori ai sensi dell'art. 2394 c.c. (comma 5 dell'art. 2409 c.c.).

e) dal curatore del fallimento, dal commissario liquidatore (in caso di liquidazione coatta amministrativa) e dal commissario straordinario (in caso di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 2394 bis c.c.). Per tutto il resto, la disciplina del consiglio di gestione richiama quella del consiglio di amministrazione tradizionale.

- Quanto al consiglio di sorveglianza, il dovere principale dei suoi componenti è quello di adempiere all'obbligo di vigilanza con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Gli stessi sono, quindi, responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

- Quanto al modello monistico, è noto come spetti allo stesso consiglio di amministrazione la nomina dei componenti il comitato interno per il controllo sulla gestione (si finisce, così, per attribuire ai controllati il potere di nominare i propri controllori). I componenti del consiglio di amministrazione e quelli del comitato per il controllo della gestione devono adempiere ai loro doveri nonché a quelli loro imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta in base alla natura dell'incarico e della specifica competenza. In questo senso sono solidalmente responsabili verso la società per i danni arrecati in conseguenza dell'inosservanza dei rispettivi doveri. In particolare la responsabilità del comitato per il controllo della gestione deriva dal mancato intervento volto ad impedire il compimento oppure ad attenuare o eliminare le conseguenze dannose di fatti pregiudizievoli a conoscenza dello stesso comitato.

Come per il consiglio di amministrazione (modello tradizionale) la responsabilità verso la società non si estende nei confronti degli amministratori che abbiano

fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso.

## 7. La responsabilità degli amministratori di s.r.l.

Se prima della riforma del diritto societario la disciplina della responsabilità degli amministratori della s.r.l. era in tutto e per tutto sovrapponibile a quella degli amministratori della s.p.a., dopo la riforma la stessa si caratterizza per una disciplina *ad hoc* che differisce, seppur soltanto in parte, rispetto a quella dettata per la società per azioni.

Come è stato sottolineato dalla più autorevole dottrina, la prima naturale osservazione che suscita la lettura della nuova regolamentazione dettata per la s.r.l. è come con il decreto legislativo n. 6/2003 «sia stata finalmente accolta l'idea da tempo espressa in dottrina in merito alla sostanziale inutilità di un modello di società a responsabilità limitata articolato come piccola società azionaria, quale era quello accolto dal codice» (36).

Il legislatore ha inteso superare l'indissolubilità tra amministrazione e metodo collegiale, privilegiando l'autonomia statutaria per ciò che appunto attiene all'organizzazione dei poteri gestori. Ne consegue che, attese le nuove forme di esercizio congiunto e disgiunto della gestione, la struttura tradizionale di amministrazione viene oggi ad assumere nelle s.r.l. un carattere residuale (37).

L'osservazione in ordine alla centralità della persona del socio, come anche desumibile dal ruolo attribuito all'atto costitutivo nel definirne la posizione all'interno dell'organizzazione, non può allora non essere presa in considerazione anche nel momento in cui si è chiamati a ragionare della responsabilità configurabile in capo agli amministratori di siffatto tipo sociale. «Anzi, sotto molti aspetti, si può dire che è proprio la personalizzazione della gestione, o meglio, più esattamente, è proprio la previsione di un diretto coinvolgimento del socio nell'esercizio della funzione gestoria che viene a costituire il tratto oggi autenticamente caratterizzante la società a responsabilità limitata rispetto alla società per azioni, anche nella sua variante della s.p.a. chiusa» (38).

Rimanendo nel tracciato dell'oggetto della presente nota, balza subito all'evidenza come la riforma abbia cancellato, per ciò che -appunto- attiene alla responsabilità degli amministratori di s.r.l., il richiamo *tout court* effettuato dal previgente art. 2487 c.c. alle norme degli artt. 2392, 2393 e ss. (39). Il decreto legislativo n. 6/2003 detta, infatti, sul punto, una specifica disciplina, anche se -nella sostanza- il modello rimane quello della s.p.a. Recita così il novellato art. 2476 c.c.: «Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società».

Manca, dunque, a differenza di quanto visto a proposito della s.p.a., l'individuazione del grado di diligenza richiesto a chi amministra e, cioè, la determinazione di uno specifico parametro su cui valutare l'esattezza dell'adempimento del suo obbligo.

A tal proposito si potrebbe ritenere che il silenzio del legislatore sul punto, alla luce della diversa impostazione adottata in materia di responsabilità dell'amministratore di s.p.a., abbia il significato di richiedere un grado di diligenza diversa e meno rigorosa di quella professionale: in particolare, siffatta diligenza potrebbe essere individuata in quella del buon padre di famiglia richiesta al mandatario. Al contrario, invece, autorevole dottrina ritiene che l'art. 2392 c.c. non esprime un principio specifico per la gestione della s.p.a., essendo quello di diligenza, quando riferito all'attività di gestione, un concetto relazionale da determinarsi in funzione del tipo di incarico affidato al gestore e del contesto in cui questi è chiamato ad operare (40).

Quanto all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori della s.r.l., la nuova disciplina ne riconosce il diritto a ciascun socio. Anche siffatta disposizione costituisce aspetto evidente della centralità del socio nella nuova s.r.l. e segna in modo marcato la distanza con il sistema previgente. Deve sottolinearsi come la scelta legislativa di attribuire una legittimazione a ciascun socio è ancor più di rilievo laddove si consideri che la stessa sussiste pur in assenza di diretto pregiudizio per il socio, comportando la diminuzione di valore del patrimonio sociale soltanto un danno riflesso per il singolo socio (41).

La dottrina tratteggia siffatta legittimazione come appartenente al *genus* delle legittimazioni straordinarie, facendo -il socio- valere una pretesa risarcitoria che è invece di titolarità della società (42). La tesi trova, del resto, conferma nel fatto che è la società che fruisce degli eventuali utili effetti dell'azione *de qua*: da cui, peraltro, si evince come, dovendo la stessa essere convenuta comunque in giudizio, la previsione realizzi una fattispecie di litisconsorzio necessario.

Così come ulteriore argomentazione a conforto della predetta tesi si desume dalla possibilità che l'azione di responsabilità contro gli amministratori costituisca oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, anche se in tal caso è necessario il consenso della «maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale» (43).

Il ruolo centrale rivestito dal socio nella fase gestoria della nuova s.r.l., cui si faceva cenno sopra, è anche dimostrato oltre che dalla sostanzialmente ribadita facoltà (*rectius*: diritto) dei soci che non partecipano all'amministrazione «di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione» (44), anche da una nuova disposizione introdotta dalla riforma. Ci si riferisce al comma 7 dell'art. 2476 c.c. che contempla la responsabilità dei soci che abbiano deciso o autorizzato atti dannosi per la società, cui viene estesa la medesima disciplina prevista per gli amministratori (45).

(35) Il Consiglio di sorveglianza assomma in sé i poteri del consiglio sindacale e in parte, dell'assemblea ordinaria (art. 2364 bis c.c.). Tra i suoi compiti ha infatti quelli di nominare e revocare i membri del consiglio di gestione, esercitare la vigilanza sulla gestione, approvare i bilanci e, appunto, deliberare sull'azione di responsabilità verso i componenti del consiglio di gestione.

(36) G. GUIZZI, *L'amministrazione della s.r.l.*, in Atti del Seminario sulla Riforma del diritto societario tenuto nell'auditorium della Cassa Forense in Roma il 19 giugno 2003.

(37) Il legislatore della riforma, tuttavia, conserva la formula della collegialità per le decisioni attinenti alla formazione del bilancio, alla redazione dei progetti di fusione e scissione, alle operazioni sul capitale quando affidate agli amministratori.

(38) G. GUIZZI, *op. cit.*

(39) Art. 2487, comma 2, nel testo previgente: «Si applicano all'amministrazione della società gli articoli 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434».

(40) Cfr. G. GUIZZI, *op. cit.*

(41) Ovviamente, anche per espressa previsione della norma di cui all'art. 2476, comma 6, c.c., l'azione sociale esercitata dal socio, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni direttamente subiti dal medesimo singolo socio a causa del fatto doloso o colposo degli amministratori.

(42) In tal senso, ad esempio, G. GUIZZI, *op. cit.*

(43) Comma 5, art. 2476 c.c.

(44) Art. 2476, comma 2, c.c.

(45) Osserva attenta dottrina come la norma sia alquanto significativa non tanto e non solo per l'affermazione di una responsabilità del socio che si intrometta nella gestione, quanto per il riflesso che potrebbe essere rappresentato dal fatto che il legislatore considera invece fisiologico che il socio, ancorché non investito dell'amministrazione, possa di fatto esercitare poteri gestori (cfr. G. GUIZZI, *op. cit.*).

# Curatori fallimentari: sempre meno di 100 euro al mese

GIUSEPPE REBECCA  
Ordine di Vicenza

DONATELLA LAICO  
Praticante Ordine di Vicenza

**I DATI ISTAT DEL 2005 NON FANNO** che confermare quelli del 2003 e del 2004. Ormai è una costante, esiste un problema: l'inadeguatezza del compenso ai curatori fallimentari. E visto che per lo più siamo dottori commercialisti e ragionieri, è una questione che ci riguarda da vicino.

L'art. 39 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 dispone: "il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia".

In base al Decreto Ministeriale del 28 luglio 1992 n. 570 (oltre 15 anni fa), tale emolumento è calcolato applicando una percentuale sull'attivo compresa tra un minimo ed un massimo predeterminati; a tale somma va aggiunta una limitata integrazione sul passivo ammesso.

Risulta interessante analizzarne i dati in base a quanto appena reso noto dall'Istat<sup>1</sup> (vedi tabella 1). Per i fallimenti chiusi nel 2005, il curatore ha lavorato, mediamente, 8 anni, ricevendo un compenso di circa 9.000 euro. Più o meno come per gli anni precedenti.

Ne risulta un compenso medio annuo pari a poco più di 1000 euro (1.140 euro, contro i 1.150 euro per il 2004). Le spese totali per procedura, invece, sono aumentate passando da 35.500 nel 2004 a 37.800 nel 2005. In tali spese ci sono anche tutte le spese legali.

Analizzando la tabella 1 si rileva come dal 2004 al 2005 il numero dei fallimenti dichiarati risulta aumentato del 7,4% (l'incremento registrato nel 2003-2004 era maggiore, 8,1%).

I fallimenti chiusi diminuiscono, invece, dello 0,6%, mentre nel 2003-2004 si era registrato un trend positivo.

La percentuale dei crediti privilegiati sul totale del passivo è passata dal 36% del 2004 al 38% del 2005: nel 2005 la variazione in diminuzione del passivo (-5%) è stata maggiore della variazione negativa dei crediti privilegiati (-1,1%).

La percentuale dell'attivo sul passivo è rimasta invariata al 20%. La perdita media è diminuita da 724 mila euro nel 2004 a 697 mila euro nel 2005; nello stesso tempo, nel 2005 è diminuito l'ammontare del passivo medio (passando da 865 mila euro a 827 mila euro). La perdita media, come nel 2004, è sempre pari all'84% del passivo medio.

Nella tabella 2 mettiamo a confronto i dati delle procedure concorsuali del Nordest con quelli rilevati in tutta Italia.

**NEL 2005, I FALLIMENTI DICHIARATI IN ITALIA** ammontano a 12.148, di cui 1.348 (ossia l'11,1%) si sono verificati nel Triveneto.

Il Veneto si riconferma la regione con più alto numero di fallimenti dichiarati nel Nordest (955).

Rispetto al 2004, solo il Friuli Venezia Giulia ha registrato un decremento di fallimenti dichiarati del 7,1%.

A livello nazionale, i fallimenti chiusi diminuiscono dello 0,6%. Nel Nordest, invece, aumentano, anche se di poco (passando da 1500 a 1516).

Solo il Friuli Venezia Giulia presenta maggiori fallimenti chiusi nel 2005.

SEGUE A PAGINA 20

## Dati Italia - Procedure concorsuali 2004-2005\* (chiusure nell'anno)

	ANNO 2004	ANNO 2005
Nr fallimenti dichiarati	11.312	12.148
Nr fallimenti chiusi con passivo	13.260	13.174
Retribuzioni ai curatori	120.267	120.314
Spese di procedura	349.784	378.239
Attivo	2.329.907	2.209.777
Passivo	11.466.067	10.889.380
% Attivo sul Passivo	20	20
Crediti privilegiati	4.167.968	4.122.881
% Crediti privilegiati sul tot passivo	36	38
Perdita	9.606.211	9.178.157
% Retrib. Curatore/Attivo	5,7	5,4
% Spese/Attivo	15	17
%Perdita/ Passivo	83,8	84,3

## Dati medi Italia - Fallimenti chiusi anni 2003-2004-2005\*

Dati per procedura	2003	2004	2005
Compenso curatore	8,4	9,07	9,13
Compenso curatore annuo	1,12	1,15	1,14
Altre spese	24,4	26,4	28,7
Tot. Spese procedura	32,8	35,5	37,8
Attivo medio	157	176	168
Passivo medio	934	865	827
Perdita media	810	724	697
Durata media della procedura in gg	2.784	2.897	2.923
Durata media della procedura in anni	7,6	7,9	8

\* Dati ISTAT 2005 (importi in migliaia di euro) TABELLA 1

## Dati procedure concorsuali nel Nordest (anno 2005)

Anno 2005	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Nordest	Italia
Nr fallimenti dichiarati	160	955	233	1.348	12.148
Nr fallimenti chiusi con passivo	132	1.139	245	1.516	13.174
Tot. attivo	29.193	267.151	64.962	361.306	2.209.777
Tot. Passivo	243.695	1.110.661	216.319	1.570.675	10.889.380
% attivo sul passivo	12	24	30	23	20
Crediti privilegiati ammessi al passivo	116.436	382.730	82.690	581.856	4.122.881
% crediti privilegiati sul tot. Passivo	48	34	38	37	38

## Durata della procedura dei distretti di Corte d'Appello del Nordest

Anno 2005	Trento	Bolzano	Venezia	Trieste	Nordest	Italia
Durata media della procedura in gg	2.243	1.132	2.958	2.625	2.787	2.923
Durata media della procedura in anni	6,14	3,1	8,1	7,2	7,6	8

\* Dati ISTAT 2005 (importi in migliaia di euro) TABELLA 2

<sup>1</sup> Vedere il sito [www.istat.it/dati/dataset/20070605\\_00](http://www.istat.it/dati/dataset/20070605_00)

# Curatori fallimentari: sempre meno di 100 euro al mese

SEGUE DA PAGINA 19

In Italia, la percentuale di crediti privilegiati ammessi al passivo è del 38%.

Il Trentino Alto Adige è la regione che si discosta di più da tale valore (48%).

A livello nazionale, la percentuale di attivo sul passivo è del 20%, come nel 2004; nel Triveneto è maggiore di 3 punti percentuali, rispetto alla media nazionale. La percentuale peggiore è quella del Trentino Alto Adige (con 8 punti % in meno rispetto alla media).

Il Friuli Venezia Giulia si riconferma la regione con la percentuale migliore (30%).

Nel Nordest la durata della procedura è minore rispetto alla media nazionale (rispettivamente 7,6 e 8 anni). Solo il distretto di Venezia supera gli 8 anni di durata. Un caso particolarmente virtuoso è rappresentato dal distretto di Corte di

Appello di Bolzano, con una durata media della procedura di circa 3 anni (1.132 gg).

**CONSIDERIAMO LA TABELLA 3.** In Italia, dal 2004 al 2005, l'ammontare del compenso del curatore è tendenzialmente stabile (9,13 nel 2005 contro 9,07 nel 2004).

Nel Nordest il compenso del curatore è al di sopra della media nazionale (ad eccezione di Bolzano). Trento rappresenta il distretto in cui viene corrisposto il compenso più elevato.

Per i fallimenti chiusi nel Nordest il curatore ha lavorato in media 7 anni e 7 mesi, ricevendo un compenso pari a circa 12.300 euro. Nel 2005, il compenso medio annuo è stato, quindi, pari a circa 1.620 euro; invece, il compenso medio annuo in Italia è stato pari a poco più di 1000 euro, come per l'anno precedente.

Nel Nordest il totale delle spese di procedura, rispetto al 2004, è in aumento; tutti i distretti del Triveneto, ad eccezione di Bolzano, presentano un ammontare di spese di procedura maggiore rispetto alla media nazionale.

A livello nazionale, rispetto al 2004, i totali attivo e passivo medio diminuiscono.

Nel Nordest, invece si registra un aumento sia dell'attivo medio che del passivo medio.

Il Trentino Alto Adige è la regione che rileva il maggior incremento di attivo medio (30,7%) e di passivo medio (162,5%).

Negli anni, in Italia la perdita media è diminuita.

Nel Nordest, la perdita media è al di sopra della media nazionale. Solo il Friuli Venezia Giulia rileva una perdita media minore.

## Conclusioni

I dati Istat del 2005 evidenziano una sostanziale conferma dei risultati degli anni precedenti.

I fallimenti durano tanto (8 anni), pagano poco (poco più del 15% del passivo), hanno molte spese (quasi 38 mila euro per procedura) e i curatori fallimentari sono sottopagati.

Si tratta, infatti, di un compenso di 1.140 euro l'anno, pari a euro 95 al mese. Nel Triveneto il compenso del curatore è al di sopra della media nazionale. Si rileva, infatti, un compenso medio annuo di circa 1.620 euro, pari a circa 135 euro al mese; si passa da 2.740 euro nel Trentino a 1.550 euro del

### Dati per procedura

Anno 2005	Trento	Bolzano	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Nordest	Italia
<b>Compenso curatore</b>	16,8	7,8	12,6	11,3	12,3	9,13
<b>Compenso curatore annuo</b>	2,74	2,52	1,55	1,6	1,62	1,14
<b>Altre spese</b>	52,8	17,6	31,8	34,7	32,4	28,7
<b>Totale spese procedura</b>	69,6	25,4	44,4	46	44,7	37,8

Anno 2005	Trentino Alto Adige	Veneto	Friuli Venezia Giulia	Nordest	Italia
<b>Attivo medio</b>	221	234	265	238	168
<b>Passivo medio</b>	1.846	975	883	1.036	827
<b>Perdita media</b>	1.670	785	664	842	697

\* Dati ISTAT 2005 (importi in migliaia di euro) TABELLA 3

Veneto.

Questa non è una sorpresa, ma un dato stabile, negli ultimi anni.

Ciò dipende sicuramente da più fattori: una tariffa obsoleta, rozza e del tutto inadeguata, un negativo atteggiamento da parte del giudice nei confronti del collega curatore e una mancata presa di posizione sulla problematica da parte degli organi istituzionali della categoria, a livello locale e soprattutto nazionale.

Con queste retribuzioni ne potrebbe risentire anche la qualità del lavoro svolto.

Confidiamo che il nuovo Consiglio Nazionale voglia, finalmente, farsi promotore di un'azione di revisione completa della tariffa; non abbiamo bisogno di una revisione degli scaglioni, né delle percentuali, come peraltro si è proposto, ma di una tariffa del tutto nuova. A maggior ragione ora che le incombenze a carico del curatore fallimentare sono sensibilmente aumentate.

La categoria è preparata, è pronta a nuovi ruoli, molto disponibile, ma la professionalità dovrà trovare adeguato riscontro anche economico.



# Responsabilità di soci Sas e Snc per le imposte della società

**UNA SINGOLARE SENTENZA** della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste offre lo spunto per trattare della eventuale responsabilità dei soci di società di persone per imposte e sanzioni accertate a carico della società.

La sentenza in commento è la n. 5/5/07 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, sezione n. 5, il 24.01.2007 e depositata il 28.02.2007.

Con tale sentenza i giudici triestini, in termini del tutto inusuali, hanno respinto il ricorso del socio accomandante di una società in accomandita semplice che si era visto notificare dall' Agenzia delle Entrate degli avvisi di accertamento (e contestuali provvedimenti di irrogazione sanzioni) per le ritenute, l'IRAP e l'IVA della società.

Nello specifico è accaduto che durante una verifica fiscale sulla società sono state constatate delle violazioni in materia di ritenute operate dalla società ma non versate, di IRAP e di IVA; mentre non è stato mosso alcun rilievo relativamente al reddito d'impresa e, quindi, all'IRPEF dei soci. Ciò nonostante, l'Ufficio ha voluto ugualmente emettere anche nei confronti del socio accomandante (oltre che del socio accomandatario) avvisi di accertamento e contestuali atti di irrogazione sanzioni per le ritenute e le imposte (IRAP ed IVA) che erano ad esclusivo carico della società.

Il socio accomandante ha quindi presentato ricorso avverso gli avvisi di accertamento a lui notificati, nella giusta ed incontestabile considerazione che delle predette obbligazioni tributarie, qualora effettivamente comprovate, poteva essere eventualmente chiamata a rispondere soltanto la società e non certo il socio accomandante.

## La presunta responsabilità del socio accomandante

Come detto, la CTP di Trieste ha inaspettatamente respinto il ricorso, limitandosi peraltro a dire, a motivazione della propria decisione, che *"ritiene che nella fattispecie in esame la notifica degli avvisi al responsabile principale, la società, ed ai soggetti che di essa fanno parte è per l'Ufficio un <<atto>> vincolante garantendo esso, sin dalle prime fasi, il diritto alla difesa di tutti i soci. La ricorrente <<deve>> essere notiziata dell'atto impositivo a carico della società della quale fa comunque parte anche se a titolo di socia accomandante"*.

La Commissione è, invece, mancata del tutto nell'esprimersi sulla vera questione del ricorso, e cioè se un socio a responsabilità limitata (quale è il socio accomandante) può o meno essere chiamato a rispondere del pagamento di imposte che sono poste ad esclusivo carico della società.

E non si può certamente affermare, come invece ha fatto la Commissione, che dato che l'Ufficio sarebbe vincolato a notificare dell'atto impositivo a carico della società anche i soci a responsabilità limitata (quali sono i soci accomandanti), questi sono necessariamente obbligati al pagamento dei debiti tributari propri della società.

E' più che evidente il paradosso in cui è incorsa la Commissione: l'Ufficio avrebbe quasi fatto un favore al socio accomandante notificandogli gli

DAVIDE DAVID  
Ordine di Gorizia

avvisi, in quanto gli avrebbe così garantito il diritto alla difesa (contro non si sa bene che cosa), e da ciò solo sarebbe conseguito il relativo obbligo per il socio al pagamento di imposte e sanzioni poste ad esclusivo carico della società. Sarebbe come dire che se l'Ufficio "notizia" un socio (possessore anche di una sola azione) di una società per azioni (magari quotata in borsa) dell'atto impositivo emesso a carico della società, ciò sarebbe sufficiente a obbligare l'azionista all'intero pagamento delle maggiori imposte (ad esempio, l'IVA) dovute dalla società.

Va, per contro, osservato che delle obbligazioni della società (nel caso di specie per ritenute, IRAP e IVA) può essere eventualmente chiamata a rispondere soltanto la società e non certo il socio accomandante.

Infatti, giusto quanto disposto dall'art. 2313 del Codice Civile, i soci accomandanti di una società in accomandita semplice rispondono per le obbligazioni sociali soltanto limitatamente alla quota conferita. E tale regola, non derogata da alcuna norma speciale tributaria, trova generale applicazione anche laddove le obbligazioni sociali abbiano natura tributaria.

In altri termini, non esiste, in assoluto, alcuna norma tributaria derogatoria dei principi civilistici sulla limitata responsabilità dei soci accomandanti. In questo senso si è correttamente espressa anche la Corte di Cassazione (vedasi, tra le altre, la sentenza n. 7016 del 25.10.2002, depositata il 08.05.2003).

Di conseguenza, il socio accomandante non può mai essere chiamato a rispondere solidalmente e illimitatamente delle imposte e delle sanzioni poste a carico della società. E ciò in quanto l'art. 2313 del Codice Civile, applicabile anche per le obbligazioni di natura tributaria, dispone espressamente che per le obbligazioni sociali *"i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita"*.

Il che significa, in termini economici, che i soci accomandanti non corrono altro rischio al di fuori di quello di perdere il capitale conferito; significa, in termini giuridici, che essi non sono obbligati, patrimonialmente, se non ad eseguire il conferimento pattuito, e che non sono obbligati se non nei confronti della società, la quale è, appunto, il solo creditore della prestazione di conferimento dei soci. In questi termini i soci accomandanti non sono in nessuna misura direttamente responsabili nei confronti dei creditori sociali, nemmeno nel limite quantitativo della quota di conferimento eventualmente non ancora corrisposta (così anche l'autorevolissima dottrina di Francesco Galgano, "Diritto civile e commerciale - volume III - L'impresa e le società", CEDAM 1990).

In ragione dei predetti principi, l'Amministrazione Finanziaria (creditrice della società) non può

vantare alcun diritto nei confronti del socio accomandante per le obbligazioni tributarie della società, dato che, lo si ribadisce, il socio accomandante non è mai direttamente responsabile nei confronti dei creditori sociali.

## La posizione dei soci illimitatamente responsabili

Un ragionamento va fatto anche con riguardo alla posizione dei soci illimitatamente responsabili; quali, ad esempio, i soci accomandatari delle società in

accomandita semplice nonché tutti i soci delle società in nome collettivo.

A tale proposito deve essere tenuto conto che in forza del principio del *beneficium excussionis* i creditori sociali (ivi compreso l'Erario) non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del

patrimonio sociale (cfr. art. 2304 del Codice Civile).

Da ciò consegue che fino a quando non risulta esperita la procedura esecutiva nei confronti della società di persone, il socio (anche se illimitatamente responsabile) non può subire alcuna azione da parte del creditore (nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria) per le imposte dovute dalla società (IVA, IRAP, ecc.).

E l'obbligo della preventiva escussione della società non può certamente essere considerato soddisfatto con la sola notifica preventiva dell'atto di accertamento nei confronti del socio. Infatti, il creditore (Amministrazione Finanziaria) che intende agire nei confronti dei soci è comunque tenuto a provare l'insufficienza del patrimonio della società (in senso conforme Franco Paparella, *Debiti fiscali della società di persone e responsabilità dei soci*, in "Dialoghi di diritto tributario" n. 1/2006).

E la prova che la società si trova nella impossibilità di soddisfare i propri creditori deve essere fornita in modo rigoroso, tant'è che non integra una prova dell'insufficienza del patrimonio sociale neppure la circostanza che la società sia stata dichiarata fallita (cfr. Cassazione 13.03.1987, n. 2649).

Tale fondamentale principio è da riferirsi anche per le obbligazioni sociali conseguenti ad una attività di accertamento fiscale, nel senso che l'obbligo di provare in modo adeguato la preventiva escussione della società è posto a carico anche dell'Amministrazione Finanziaria (come affermato dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza n. 7000 del 30.10.2002 e ribadito nella sentenza n. 2283 del 2.02.2007).

Per completezza, va evidenziato che con la richiamata sentenza n. 2283/2007, la Corte di Cassazione ha comunque precisato che, laddove la preventiva escussione della società si dimostri infruttuosa, il socio illimitatamente responsabile (nel caso di specie si trattava di un socio accomandatario) risponde delle obbligazioni tributarie della società (nella fattispecie, dell'IVA non versata) anche qualora sia successivamente receduto dalla società.



Informazione professionale


# Promuovere e comunicare lo studio professionale in un mercato che cambia

di ROBERTA ZARPELLON

**M**arketing e comunicazione sono termini sempre più impiegati negli studi professionali. Lo sono, in verità, da pochissimo tempo, dopo essere stati a lungo vissuti come pratiche sconvenienti, utilizzate da professionisti in crisi di clienti. Il diverso atteggiamento nasce da due importanti trend in atto. Il primo è la crescente competitività sul mercato: non esistono più le posizioni acquisite, la corsa alla fusione è diventata una realtà tangibile, l'ingresso di nuovi attori con notevoli risorse da investire una certezza. Il secondo è il progressivo ma inarrestabile abbattimento dei vincoli all'ingresso della professione che farà sentire - dicono gli analisti - i suoi effetti già nel prossimo triennio.

**I**n questo scenario, "il professionista è nudo" e percepisce che gli strumenti fino ad oggi impiegati per crescere e sviluppare la propria attività non sono sufficienti a gestire il cambiamento. Servono, così, nuove chiavi di lettura e nuovi mezzi in grado di aiutarci a governare la complessità. Da qui la "riscoperta" del marketing e della comunicazione come asset strategici ai quali chiedere risposte alle sfide di una società in trasformazione.

**È** ovvio, quindi, che non è più tempo di domandarci se serve o meno fare marketing o comunicazione ma di comprendere a fondo le opportunità che queste discipline offrono allo studio professionale. Diciamo subito che i due termini non sono sinonimi, anche se, ancora spesso confusi.



**I**l marketing è, prima di tutto, un'attitudine, un atteggiamento. Il professionista che fa marketing ha scelto di cambiare i suoi paradigmi e di impostare la propria attività sulla centralità del Cliente ed i suoi bisogni. E' questa una strada nella quale lo studio abbandona la logica della vendita di un servizio *tout court* e si impegna in un dialogo costante ed organizzato col proprio Cliente per comprenderne attese e percezioni. Un percorso di partnership che porta alla progettazione o rilettura dei servizi alla luce della soddisfazione del Cliente.

**Q**uali sono i vantaggi di un tale approccio? In primo luogo, muta la modalità con la quale lo studio pensa e struttura la propria organizzazione. Pianificare in termini di marketing vuol dire, innanzitutto, partire da una profonda e sincera riflessione sulla propria organizzazione che chiarisca a tutti (soci, dipendenti e collaboratori) chi siamo, dove vogliamo anda-

re, cosa ci distingue dagli altri, quali vantaggi competitivi offriamo, quali le nostre debolezze, ecc. Non è un caso che i più importanti studi professionali, oggi, siano impegnati in un processo di analisi interna. Un segnale forte, per tutti, che il tempo dell'improvvisazione è finito.

In secondo luogo, pianificare in termini di marketing permette al professionista di acquisire quella sottile capacità di leggere ed interpretare i segnali "deboli" che provengono dall'ambiente nel quale opera. Un elemento importantissimo, in tempi di cambiamento, per poter valutare (prima di altri) le opportunità ed anticipare "le minacce".

Il professionista orientato al Cliente sa che non basta dotarsi di un piano di marketing. Infatti, è consapevole che deve investire molto sulla relazione ed il dialogo. Per questo, lo studio professionale che vuole crescere ha una sola scelta: mantenere sempre viva la fiducia che il Cliente gli affida lavorando sulla propria credibilità e reputazione.

In questa logica, la comunicazione è il "valore" strategico per il successo dello studio perché contribuisce a consolidare e preservare il rapporto con il Cliente. Attraverso la comunicazione, lo studio professionale trova modi sempre nuovi per stringere il legame e dare concretezza all'identità e agli elementi distintivi che la pianificazione di marketing ha tracciato. Qui sta la differenza sostanziale tra marketing e comunicazione.

Per comunicare, quindi, lo studio professionale, oggi, può e deve dotarsi di una bussola che definisca con chiarezza obiettivi, strategie, percorsi e strumenti sia nell'ambito relazionale che informativo. Tra gli strumenti relazionali più impiegati troviamo gli eventi, le sponsorizzazioni, le relazioni con i media, i siti web. Nell'ambito informativo, le recenti modifiche al Codice deontologico dell'Ordine, approvato il 15 settembre 2007, hanno chiarito nei termini e nei contenuti l'impiego della pubblicità informativa chiamata a far conoscere le nostre peculiarità, le specializzazioni o i rami di attività dei componenti dello studio, le caratteristiche del servizio fino a rendere noti i nomi dei clienti, previa loro autorizzazione.

**E**cco come marketing, comunicazione e pubblicità offrono allo studio professionale la possibilità di gestire il cambiamento. Ora, per ciascuno di noi, è giunto il tempo dell'azione!

*L'autrice è consulente in marketing e comunicazione degli studi professionali e socia FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana)*

## NORME E TRIBUTI

# La holding italiana dopo la Finanziaria 2008

## *C'è ancora molta strada da fare*

**Introduzione**

All'inizio dell'anno è sempre opportuno fare il punto sulla normativa fiscale in materia di holding italiana in modo da apprezzarne eventuali novità positive che la possano far considerare un interessante veicolo per gli investimenti degli operatori residenti e non. E' appena il caso di ricordare che gli aspetti fiscali da valutare nella scelta di un paese per costituire una holding sono generalmente: la presenza dell'esenzione sui dividendi e sulle plusvalenze, la presenza di una capillare rete di trattati, la misura delle ritenute sui flussi in uscita quali dividendi, interessi e royalties, la presenza di una disciplina sulle *controlled foreign companies* e, solo da ultimo, il livello di tassazione sui redditi societa.

Alla luce delle recenti novità introdotte dalla L. 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008), la disciplina ha subito interessanti modifiche ma la competitività con i veicoli proposti da altri Paesi è ancora lontana.

**Il regime dei dividendi**

La holding italiana prevede l'esenzione al 95% sia sui dividendi che sulle plusvalenze. Per quanto concerne i dividendi, in particolare, l'art. 89 D.P.R. 917/1986 accorda l'esenzione quasi integrale a prescindere sia dal periodo di detenzione della partecipata che dalla detenzione di una quota minima.

E' solo richiesto che la società partecipata non risieda in un Paese che determina l'applicazione della disciplina sulle *controlled foreign companies* di cui agli art. 167 e 168 D.P.R. 917/1986. Sotto questo profilo la normativa italiana appare piuttosto liberale.

Sul versante dei dividendi in uscita è bene ricordare che l'art. 27 c. 3, D.P.R. 600/73 stabilisce che gli utili corrisposti a soggetti non residenti scontano una ritenuta in uscita del 27%. La ritenuta può tuttavia essere ridotta in base alle disposizioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni o in base alla direttiva madre figlia<sup>1</sup>. La rete delle Convenzioni stipulate dall'Italia è piuttosto vasta.

Una interessante novità è stata inoltre introdotta dall'art. 1 c. 67, lett. a) n. 4 della Finanziaria 2008 che, inserendo un nuovo comma 3 ter all'art. 27 del D.P.R. 600, prevede ora una ritenuta a titolo di imposta nella misura dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo

ENNIO VIAL  
Ordine di Treviso



che sono inclusi in una nuova *white list* che dovrà essere emanata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi del nuovo art.168 bis del TUIR introdotto dall'art. 1, c. 83 lett. n)<sup>2</sup>.

**L'esenzione sulle plusvalenze**

Uno dei punti deboli della disciplina fiscale della holding italiana è costituito dal regime delle plusvalenze.

In questo caso, l'esenzione, che è stata innalzata dal 2008 dall'81% al 95% ad opera dell'art. 1, c. 33, lett. h) della Finanziaria 2008, è accordata nel rispetto delle stringenti condizioni di cui all'art. 87 del TUIR. Anche in questo caso non è richiesta una partecipazione minima ma è previsto, ad esempio, un periodo di detenzione di 12 mesi ed è necessario che la società figlia svolga una effettiva attività commerciale.

Il requisito della commercialità diventa in molti casi una condizione particolarmente stringente che è invece assente nella disciplina di altre holding europee quali quella lussemburghese. La holding italiana costituisce ancora un veicolo inadatto per la detenzione di partecipazioni in

società immobiliari di gestione.

**La tassazione IRES**

Si segnala che l'art. 1, c. 33 lett. e) della Finanziaria 2008 ha ridotto l'IRES dal 33% al 27,5%. L'aliquota diviene quindi particolarmente interessante per le società produttive ma presenta scarsa importanza nel caso della holding dove i redditi tipici, ossia le plusvalenze e i dividendi, dovrebbero risultare pressoché esenti.

Altre attività delle holding quali la gestione di marchi e brevetti è sicuramente scoraggiata dalla disciplina fiscale italiana. A fronte di tale riduzione è stato peraltro previsto un inasprimento della tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate.

L'art. 47, c. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce infatti che i dividendi concorrono alla base imponibile limitatamente al 40% del loro ammontare. Tale percentuale, come segnalato, è destinata a variare in quanto l'art. 1, c. 33, L. 244/2007 ha ridotto l'aliquota IRES dal 33% al 27,5% ed il successivo c. 38, ha stabilito che, per garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi, in capo alle persone fisiche, un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dovrà rideterminare la percentuale indicata nell'art. 47, c. 1.

L'art. 1, c. 39 L. 244/2007 stabilisce che il decreto di cui al c. 38 deve altresì individuare la normativa transitoria e le relative decorrenze. Non è quindi al momento noto se il nuovo regime di tassazione decorrerà dal 1° gennaio 2008.

Gli operatori hanno stimato una nuova percentuale intorno al 54,6% che dovrebbe interessare anche i dividendi provenienti da società estere. In questi casi, tuttavia, il maggior prelievo sarà in parte compensato dalla concessione di un maggior credito di imposta conformemente a quanto disposto dall'art. 165 c. 10 del TUIR.

La finanziaria non ha tuttavia toccato il livello di tassazione delle plusvalenze da partecipazioni non qualificate che rimane, almeno per il momento, al 12,5%. Si tratta invero di uno dei pochi elementi di appetibilità della disciplina italiana che gli investitori esteri valutano con un certo interesse unitamente alla non più attuale abolizione dell'imposta di donazione.

**La disciplina CFC**

Un ulteriore aspetto da valutare nella scelta di una holding è costituito dalla presenza o meno di

SEGUE A PAGINA 24

<sup>1</sup> L'art. 27 bis D.P.R. 600/73 prevede infatti la non applicazione della ritenuta se i dividendi sono percepiti da una società UE che detiene una partecipazione del 20% per almeno 12 mesi.

<sup>2</sup> L'Accordo sullo Spazio Economico Europeo è entrato in vigore il primo gennaio 1994. Esso riguarda i 27 paesi dell'UE e i paesi dell'EFTA (Associazione Europea di Libero Scambio): Islanda, Lichtenstein e Norvegia. La Svizzera, anch'essa membro dell'EFTA, non fa parte di questo accordo. L'art. 1, co. 69 della Finanziaria 2008 stabilisce che fino all'emanazione del citato decreto gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996.

# Holding Italia

SEGUE DA PAGINA 23

una disciplina in materia di *controlled foreign companies*. In Italia la normativa è stata introdotta dalla legge n.342 del 2000 che ha aggiunto l'attuale art.167 (all'epoca l'art. 127 bis). In sostanza il legislatore italiano ha voluto evitare che le società residenti accantonassero materia imponibile in paesi a bassa fiscalità con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta.

L'art. 167, infatti, disponeva, nella versione originaria, che "se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute".

In sostanza, il reddito realizzato dalla società controllata viene imputato per trasparenza alla controllante italiana e assoggettato a tassazione separata in capo ad essa con l'aliquota media applicata sul reddito complessivo del soggetto residente e, comunque, non inferiore al 27 per cento.

L'art. 1, c. 83, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) ha tentato di ridisegnare il mondo delle *black list* sostituendole con una nuova *white list* che dovrà essere diramata ai sensi dell'art. 168 bis introdotto dalla stessa Finanziaria.

I «paradisi fiscali» sono quindi sostituiti dall'elenco di Stati individuati sulla base dello scambio di informazioni e del livello di tassazione.

La disciplina sulle *controlled foreign companies*, presente peraltro negli ordinamenti di molti altri paesi europei, è entrata in vigore dal 1° gennaio 2002. Prima di tale data i redditi prodotti in paesi esteri a bassa fiscalità venivano assoggettati a tassazione solamente in occasione di distribuzione di dividendi.

Attendiamo di vedere quali Paesi saranno inclusi nella citata lista.

Un problema della CFC italiana è costituito dalla sua rigidità. In sostanza i Paesi indicati nelle *black list* o – in prospettiva – assenti dalle *white list* non possono mai determinare la disapplicazione della normaiva.

La Ris. n. 262/E del 21 settembre 2007, ad esempio, ha affrontato il caso di una società collegata residente nella Malesia. La scelta di entrare in *joint venture* con imprenditori malesi, invece di costituire direttamente una controllata, è derivata dalle peculiarità della normativa locale che richiede che "il 51 per cento delle società operanti nel settore sia posseduto da soggetti residenti".

Nel caso di specie il contribuente chiedeva di poter applicare la tassa-

zione agevolata sui dividendi in luogo di quella integrale dimostrando che, di fatto, la società scontava una tassazione effettiva superiore al 27%. L'Amministrazione ha dato tuttavia risposta negativa in quanto, a differenza dell'altro caso, il contribuente non riesce a dimostrare che il reddito risulta regolarmente tassato in un paese a fiscalità privilegiata, ma cerca di dimostrare che la Malesia non può essere "propriamente paragonabile" a un Paese a fiscalità privilegiata, in quanto l'aliquota applicabile alle società ivi residenti è superiore al 27 per cento. In un certo senso, l'istante non sembra volere la disapplicazione della normativa CFC, quanto la "disapplicazione" della *black list*. Sotto questo profilo l'istanza appare inammissibile. Del resto l'Agenzia rileva come l'inclusione di uno Stato nella *black list* è stata effettuata dal legislatore in base a valutazioni non sindacabili in sede di interpello, valutando una pluralità di fattori, tra cui assume rilievo non solo l'aliquota effettivamente applicabile alle società residenti, ma anche, ad esempio, la sussistenza di un completo ed efficiente scambio di informazioni con l'Amministrazione Finanziaria italiana

## Conclusioni

La normativa italiana fiscale in materia di Holding è probabilmente uscita migliorata dalla Finanziaria 2008, tuttavia la competitività con altri Paesi europei è ancora lontana. Il punto debole è costituito soprattutto dalla pex sulle plusvalenze ma non solo. Non possiamo tacere in questa sede nemmeno la disciplina delle società di comodo che penalizza le holding che non percepiscono dividendi e che nel contempo non esercitano attività collaterali.

## NOTIZIE DAGLI ORDINI

### Costituito il nuovo Consiglio a Vicenza

Dal 1° gennaio 2008 è stato istituito l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Giurisdizione del Tribunale di Vicenza. Il consiglio dell'Ordine per il quinquennio 2008-2012 risulta così costituito:

- Santolin Athos, presidente
- Ruzzene Domenico, vice presidente
- Pozza Luigi, tesoriere
- Bellin Giuliano, consigliere segretario
- Castegnaro Roberto, Cracco Bianca, Faccio Anna, Giaretta Cinzia, Lovato Maria, Schiavo Paola, Xausa Diego, consiglieri.

La sede dell'Ordine è a Vicenza, Contrà del Monte, 13.

L'Albo vicentino è composto di 784 Dottori Commercialisti e 256 Ragionieri Commercialisti.

I praticanti iscritti sono 260.

## GIOCHI CON LE PAROLE E IL FISCO (ma c'è da giocare?)

Espressioni monovocaliche:

Casa: la tassa, cara, sarà abbassata. Mah!

Libero adattamento tratto da un articolo de *La Stampa*, 9/10/1996, di Varaldo. Un auspicio monovocalico su una questione monovocalica (tassa/casa) è il massimo.

Condono, non lo dono, sono contro, non solo goffo costo, poco dopo, tonfo. Non posso proporlo.

Cosa penserà il prossimo Ministro del Tesoro? Sarà contro il condono, regalo che danneggia l'economia, con le entrate che calano prima e dopo?

Aptagrammi<sup>1</sup> ed altro:

IRAP RAPI

Imposta che toglie tanto, e spesso lascia in

PARI

IRES RISE

L'IRES è una cosa da

SERI, niente da ridere.

VISCO SCOVI

Scovi gli evasori; nessuno

SVICOLA.

G.R. (Ordine di Vicenza)

<sup>1</sup> Aptagramma: Anagramma in cui i due elementi hanno un'affinità di significato (esempio: Amleto = l'è mato; attore = teatro; bibliotecario = beato coi libri). Al contrario, l'antigramma è l'anagramma in cui gli elementi sono in contrasto. In inglese è un antigramma: funeral = real fun.



## IL COMMERCIALISTA VENETO

PERIODICO BIMESTRALE DELL'ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Direttore Responsabile: MASSIMO DA RE (Venezia)

Comitato di Redazione: MICHELE SONDA (Bassano) - ANGELO SMANIOTTO (BL) - BARBARA GIORDANO (BZ) - DAVIDE DAVID (GO) - EZIO BUSATO (PD) - ERIDANIA MORI (PN) - FILIPPO CARLIN (RO) - MICHELE IORI (TN) - MATTEO MONTESANO (TS) - GERMANO ROSSI (TV) - GUIDO M. GIACCAJA, ANDREA SPOLLERO (UD) - LUCA CORRÒ (VE) - ADRIANO CANCELLARI (VI) - CLAUDIO GIRARDI (VR)

Hanno collaborato a questo numero: LUCA BICOCCHI (TS) - MARIAPIA BORTOLOTTI (UD) - GABRIELE COPETTI (UD) - GEORGE LORIS COSTELLI (UD) - DONATELLA LAICO (VI) - PAOLO LENARDA (VE) - MARCELLO FERRANTE (PN) - MASSIMO MIANI (VE) - GIUSEPPE REBECCA (VI) - GIOVANNI SGURA (UD) - MAURO SFERRAZZA (BL) - CLAUDIO SICILIOTTI (UD) - ENNIO VIAL (TV) - ROBERTA ZARPELLON

Inserito a cura di: Francesco Petrucco Toffolo, GIUDICE DELEGATO

DEL TRIBUNALE DI PORDENONE

Segretaria di Redazione: MARIA LUDOVICA PAGLIARI, via Paruta 33A, 35126 Padova

Autorizzazione del Tribunale di Venezia n. 380 del 23 marzo 1965

Editore: ASSOCIAZIONE DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

Fondatore: Dino Sesani (Venezia)

Ideazione, composizione, impaginazione: Dedalus (Creazzo-VI)

Stampa: GECA S.p.A., via Magellano 11 - 20090 Cesano Boscone (MI), per conto di

WOLTERS KLUWER Italia S.r.l. - Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

Articoli (carta e dischetto), lettere, libri per recensioni, vanno inviati a Maria Ludovica Pagliari, via Paruta 33A, 35126 Padova, tel. 049 757931. La redazione si riserva di modificare e/o abbreviare. I colleghi possono prendere contatto con il redattore del proprio Ordine per proposte e suggerimenti. Gli interventi pubblicati riflettono esclusivamente il pensiero degli autori e non impegnano Direzione e Redazione.

Numero chiuso il 14 febbraio 2008 - Tiratura 7650 copie

SITO INTERNET: www.commercialistaveneto.com

Password per il Forum: forumcv



Questo periodico è associato all'Unione Stampa Periodica Italiana